



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Ufficio federale di polizia fedpol

RAPPORTO 2010

Aprile 2011

**RAPPORTO D'ATTIVITÀ DELL'UFFICIO DI COMUNICAZIONE IN MATERIA
DI RICICLAGGIO DI DENARO MROS**

Pubblicazione dell'Ufficio federale di polizia

TEMI

Statistica

Tipologie

La prassi di MROS

Internazionale

Link su Internet

MROS

13° rapporto d'attività

Aprile 2011

2010

Dipartimento federale di giustizia e polizia

Ufficio federale di polizia

Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro

3003 Berna

Telefono: (+41) 031 323 40 40

Fax: (+41) 031 323 39 39

E-mail: mros.info@fedpol.admin.ch

Internet: <http://www.fedpol.admin.ch>

Indice

1. Prefazione	3
2. Statistica annuale MROS	5
2.1. Osservazioni generali	5
2.1.1 Numero record di comunicazioni di sospetto	5
2.1.2 Comunicazioni delle agenzie di trasferimento di fondi	6
2.1.3 Comunicazioni in virtù dell'obbligo di comunicazione (art. 9 LRD) e del diritto di comunicazione (art. 305 ^{ter} cpv. 2 CP)	8
2.1.4 Comunicazioni per tentato riciclaggio di denaro ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 lettera b LRD	11
2.1.5 Quota di trasmissione delle comunicazioni	14
2.1.6 Comunicazioni di sospetto con beni patrimoniali importanti	17
2.2. La ricerca di fondi di finanziamento del terrorismo	19
2.3. Statistica dettagliata	24
2.3.1 Visione complessiva statistica MROS 2010	24
2.3.2 Provenienza geografica degli intermediari finanziari autori delle comunicazioni	25
2.3.3 Luogo della relazione d'affari che ha suscitato sospetto	28
2.3.4 Ramo d'attività degli intermediari finanziari autori delle comunicazioni	31
2.3.5 Le banche	34
2.3.6 Elementi che suscitano sospetto	38
2.3.7 Genere del reato preliminare	41
2.3.8 Domicilio della controparte	45
2.3.9 Nazionalità della controparte	47
2.3.10 Domicilio dell'avente diritto economico	49
2.3.11 Nazionalità dell'avente diritto economico	51
2.3.12 Autorità interessate preposte al perseguimento penale	53
2.3.13 Stato delle comunicazioni di sospetto trasmesse alle autorità di perseguimento penale	56
2.3.14 Numero di richieste da parte di altre Financial Intelligence Units (FIU)	61
2.3.15 Numero di richieste di MROS ad altre Financial Intelligence Units (FIU)	63
3. Tipologie	65
3.1. La prima impressione può anche ingannare	65
3.2. Transazioni dubbie con carta di credito	65
3.3. Malversazioni transfrontaliere	66
3.4. Un erede tace su quanto ha trovato	66
3.5. Finanziamento del terrorismo mediante il commercio di prodotti elettronici di intrattenimento	67
3.6. Proventi della vendita di uno yacht o appartenenza a un'organizzazione criminale?	68
3.7. Da vittima ad autore del reato	68
3.8. Un'eredità sui generis	69
3.9. Commercio illegale di dispositivi medici	70
3.10. Chi mente suscita sospetti	70
3.11. La figlia come prestanome	71
3.12. Delle motovedette molto costose	72
3.13. Frode carosello sull'IVA	73

3.14. Organizzazioni umanitarie	73
3.15. Carte di credito mai consegnate	74
3.16. Un avente diritto economico può nascondere un altro	74
3.17. Il denaro serve a cementare le relazioni	75
3.18. Un truffatore maestro nell'arte di far sparire i beni dei clienti	76
4. La prassi di MROS	77
4.1. L'intermediario finanziario deve prima verificare i presupposti processuali e gli impedimenti a procedere in relazione all'obbligo di comunicazione?	77
4.2. L'obbligo di comunicazione ai sensi dell'articolo 9 LRD decade in caso di diritto di non deporre per legami familiari?	78
4.3. Sorveglianza delle relazioni bancarie e obbligo di comunicazione	78
4.4. Sentenze giudiziarie e altre decisioni delle autorità di perseguimento penale	79
4.4.1 Sentenza giudiziaria/ riciclaggio passivo di denaro	79
4.4.2 Decreto d'abbandono / abuso di un impianto per l'elaborazione dei dati Art. 147 CP (phishing)	81
5. Organi internazionali	83
5.1. Gruppo Egmont	83
5.2. GAFI/FATF	85
6. Link su Internet	87
6.1. Svizzera	87
6.1.1 Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro	87
6.1.2 Autorità di vigilanza	87
6.1.3 Organismi di autodisciplina	87
6.1.4 Associazioni e organizzazioni nazionali	88
6.1.5 Altri	88
6.2. Uffici e organizzazioni internazionali	88
6.2.1 Uffici di comunicazione stranieri	88
6.2.2 Organizzazioni internazionali	88
6.3. Altri Link	88

1. Prefazione

Nel 2010 le comunicazioni di sospetto sono aumentate per il quarto anno consecutivo, questa volta di un terzo rispetto all'anno precedente, quindi in modo considerevole. Una crescita così notevole merita una spiegazione. L'aumento è riconducibile soprattutto a due casi complessi da cui sono scaturite 144 comunicazioni, ossia circa il 12 per cento del totale annuale. Anche il perfezionamento delle disposizioni sull'esclusione della responsabilità civile degli intermediari finanziari, introdotte nel 2009 con la revisione della legge sul riciclaggio di denaro, potrebbe aver influenzato l'atteggiamento in materia di comunicazioni. Per inviare una comunicazione di sospetto, un intermediario finanziario non deve ormai più attenersi al principio restrittivo della «diligenza richiesta dalle circostanze» ma può basare il suo sospetto sul concetto di «buona fede». Tale approccio corrisponde pienamente agli standard internazionali del GAFI¹ e potrebbe aver indotto gli intermediari finanziari a effettuare un maggior numero di comunicazioni.

Per quanto riguarda i presunti reati oggetto delle comunicazioni, anche nel 2010 la graduatoria è guidata dalle truffe che hanno fatto registrare un aumento senza precedenti (+ 46 %). È probabile che gli investitori abbiano tentato di recuperare le perdite subite nell'ambito degli investimenti affidabili a causa della crisi finanziaria, accettando con leggerezza offerte accattivanti ma poco serie, di cui in seguito si è scoperto che si trattava di truffe. In tale contesto esistono diverse varianti di truffe che, sempre più spesso, vengono compiute anche via Internet (aste online, truffe sugli investimenti, phishing ecc.). Per combattere tali fenomeni è necessario anche e soprattutto l'intervento delle autorità di perseguimento penale che devono accertare il dolo e la parte di responsabilità delle vittime. A tale proposito merita attenzione la sentenza del Tribunale federale del 9 luglio 2009², secondo cui, nell'ottica della responsabilità parziale delle vittime, soltanto in casi eccezionali la protezione loro offerta dal diritto penale non è garantita, ossia quando hanno tralasciato di adottare precauzioni ritenute fondamentali. Tuttavia la Corte ha anche sentenziato che se i partecipanti a un'asta online non verificano l'affidabilità di un offerente che opera nel settore, ma che non è ancora stato valutato e che chiede il versamento di un anticipo, sono colpevoli di negligenza. È inoltre doveroso ricordare che non spetta all'intermediario finanziario eseguire gli accertamenti necessari per stabilire la parte di responsabilità delle vittime. Tale compito fa parte degli accertamenti che devono effettuare le autorità di perseguimento penale (analogamente a quanto previsto per i presupposti processuali e gli impedimenti a procedere, cfr. il punto 4.1.).

È degna di nota anche la crescita delle comunicazioni riguardanti l'abuso di un impianto per l'elaborazione di dati (art. 147 del Codice penale, CP). Si tratta, in questi

¹ Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux; www.fatf-gafi.org.

² Corte di diritto penale del Tribunale federale, sentenza del 9 luglio 2009 nel caso del Procuratore generale del Cantone di Berna contro X e Y, 6B_147/2009.

casi, quasi esclusivamente di comunicazioni inviate da cosiddetti agenti finanziari che vengono contattati via e-mail da società fittizie che offrono impieghi e dietro cui si nascondono criminali sconosciuti che vogliono adescare gli agenti per operazioni finanziarie (cfr. il punto 4.4.2. sul decreto d'abbandono in relazione all'abuso di un impianto per l'elaborazione di dati).

Anche nel presente rapporto annuale i due tipi di comunicazione (in base all'obbligo o al diritto di comunicazione) sono presentati separatamente (cfr. le spiegazioni dettagliate al punto 2.1.3.). Si constata che gli intermediari finanziari, quando effettuano una segnalazione retta dal diritto di comunicazione (art. 305^{ter} capoverso 2 CP), bloccano quasi sempre autonomamente i beni patrimoniali, anche se la legge non lo prescrive. Un intermediario finanziario che procede in questo modo, se ne deve assumere da solo la responsabilità. Come statuito dall'articolo 11 capoverso 1 della legge sul riciclaggio di denaro (LRD), l'esclusione delle responsabilità civili si applica infatti soltanto alle segnalazioni effettuate in virtù dell'obbligo di comunicazione (art. 9 LRD).

Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di procedura penale (CPP, RS 312.0). Il Codice prevede, fra l'altro, una nuova misura coercitiva, ovvero la sorveglianza delle relazioni bancarie. Il punto 4.3. contiene spiegazioni dettagliate in merito all'influenza di questa misura di sorveglianza segreta sull'obbligo di comunicazione. Il nuovo Codice di procedura penale non ha invece ulteriori ripercussioni dirette sull'obbligo o sul diritto di comunicazione.

Berna, aprile 2011

Judith Voney, avvocato

Capo dell'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro MROS

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Ufficio federale di polizia fedpol, Stato maggiore

Sezione Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro MROS

2. Statistica annuale MROS

2.1. Osservazioni generali

Il 2010 è stato un anno intenso per l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) come dimostrano i dati salienti riportati qui di seguito:

1. per la prima volta è stata superata la soglia delle **1000 comunicazioni di sospetto**;
2. sono nuovamente **aumentate** in modo significativo le comunicazioni di sospetto inviate dalle **banche**;
3. si registra un'**inversione di tendenza** per quanto riguarda le comunicazioni di sospetto delle **agenzie di trasferimento di fondi**;
4. i **beni patrimoniali** implicati si mantengono su **livelli standard**.

2.1.1 Numero record di comunicazioni di sospetto

Nel 2010, per la prima volta dall'entrata in vigore della legge sul riciclaggio di denaro, è stata superata la soglia delle 1000 segnalazioni. Sono infatti 1159 le comunicazioni di sospetto pervenute nell'anno in esame (2009: 896). Il numero di segnalazioni è aumentato inaspettatamente rispetto all'anno precedente nella misura del 29 per cento. Tale incremento è attribuibile principalmente a due grossi casi concernenti il settore bancario. I due casi, data la quantità elevata di relazioni d'affari segnalate, hanno dato infatti origine a un numero cospicuo di comunicazioni di sospetto. I dati relativi all'aumento del numero di segnalazioni vanno pertanto in parte reinterpremati, tenendo conto della rilevanza di questi due casi. Analogamente agli anni precedenti, la maggior parte delle segnalazioni trasmesse proviene dal settore bancario. I due casi in questione hanno contribuito a far crescere il numero di segnalazioni provenienti dal settore bancario sia in termini assoluti (822 comunicazioni di sospetto rispetto alle 603 del 2009) che percentuali (71 per cento del totale delle comunicazioni a fronte del 67 per cento del 2009). Si è registrato inoltre un incremento importante del numero di comunicazioni anche nei settori del trasferimento di fondi, delle fiduciarie e degli amministratori patrimoniali. Questi dati non influiscono, tuttavia, in termini assoluti sulla quantità totale, visto il numero esiguo di comunicazioni provenienti da questi settori, nei quali, in effetti, persino una variazione minima del numero di comunicazioni può ripercuotersi visibilmente sui valori percentuali.

Nel 2010 l'Ufficio di comunicazione ha impiegato in media due giorni per trattare una comunicazione di sospetto.

Comunicazioni pervenute



2.1.2 Comunicazioni delle agenzie di trasferimento di fondi

Il trasferimento di fondi si conferma ancora una volta come il secondo settore finanziario più importante dopo quello delle banche per quanto riguarda il numero di segnalazioni. Nell'anno in esame, la quota di segnalazioni trasmesse riguardanti il trasferimento di fondi è stata pari a circa il 16 per cento. Le due sottocategorie fornitori e *money transmitter* sono state nuovamente menzionate separatamente. In termini assoluti, la quantità di comunicazioni provenienti dal settore del *money transmitting* è rimasta, con 61 segnalazioni, pressoché immutata rispetto all'anno precedente (2009: 62). L'aumento, nella misura del 10 per cento, del numero di segnalazioni provenienti dal settore del trasferimento di fondi è pertanto da attribuirsi esclusivamente ai fornitori (+17 segnalazioni).

E' interessante notare che la quota di trasmissione delle comunicazioni dei *money transmitter* alle autorità di perseguimento penale ha registrato un aumento del 4 per cento, a riprova di un miglioramento della qualità delle comunicazioni. Tale dato assume un'importanza ancora maggiore, se si considera che nel settore del *money transmitting* il denaro è consegnato in contanti. È quindi particolarmente difficile individuare beni patrimoniali incriminati. Per quanto concerne invece i fornitori, la percentuale di trasmissione ha subito, nell'anno in esame, una flessione. Nel 2010 questo dato ha influito notevolmente sulla quota totale di trasmissione delle comunicazioni provenienti dal settore del trasferimento di fondi. I motivi sono gli stessi che valgono per gli altri settori finanziari (cfr. osservazioni al punto 2.1.5. *Quota di trasmissione delle comunicazioni*). In termini assoluti, il numero di comunicazioni di sospetto dei fornitori trasmesse alle autorità di perseguimento penale è tuttavia aumentato lievemente, passando da 103 segnalazioni nel 2009 a 109 nell'anno in esame.

Anno	2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010	
Totale delle comunicazioni / %	863	100%	821	100%	729	100%	619	100%	795	100%	851	100%	896	100%	1159	100%
di cui inviate dalle agenzie di trasferimento di fondi, suddivise per:	460	53%	391	48%	348	48%	164	26%	231	29%	185	22%	168	19%	184	16%
a) fornitori	130	28%	97	25%	57	16%	61	37%	100	43%	78	42%	106	63%	123	67%
b) money transmitter	330	72%	294	75%	291	84%	103	63%	131	57%	107	58%	62	37%	61	33%

2.1.3 Comunicazioni in virtù dell'obbligo di comunicazione (art. 9 LRD) e del diritto di comunicazione (art. 305^{ter} cpv. 2 CP)

Nell'anno in esame sono state inviate in tutto 1159 comunicazioni di sospetto suddivise nel modo seguente: 688 in virtù dell'obbligo di comunicazione (poco più del 59 % del totale) e 471 in virtù del diritto di comunicazione (poco meno del 41 %). L'impressione è che negli ultimi anni le percentuali relative ai due tipi di comunicazione tendano sempre di più a convergere. Negli anni precedenti circa il 75 per cento delle comunicazioni era costituito da segnalazioni inviate in virtù dell'articolo 9 LRD. Analizzando più dettagliatamente le statistiche è possibile comprendere quanto due singoli casi inerenti alle banche abbiano influito, con rispettivamente 68 e 76 segnalazioni, sul notevole aumento delle comunicazioni inviate in virtù del diritto di comunicazione. Tutte le 144 comunicazioni di sospetto riguardanti i due casi sono state infatti registrate come segnalazioni in virtù dell'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP. Alla luce di tali dati è possibile affermare che nel 2010 il rapporto tra i due tipi di comunicazione è rimasto pressoché invariato rispetto agli anni precedenti. Le statistiche degli ultimi otto anni evidenziano le differenze tra i singoli settori finanziari per quanto concerne la loro predilezione per uno o l'altro tipo di comunicazione. Dalle statistiche emerge ad esempio che le banche e le agenzie di trasferimento di fondi ricorrono molto più frequentemente al diritto di comunicazione (rispettivamente nella misura di un terzo e di un quinto del totale delle comunicazioni trasmesse) rispetto agli altri intermediari finanziari (la cui quota di segnalazioni inviate in virtù del diritto di comunicazione è ben al di sotto del 10 %). Il numero di comunicazioni trasmesse in virtù del diritto di comunicazione ha iniziato ad aumentare notevolmente a partire dal 2005. Tale dato è probabilmente riconducibile alla raccomandazione dell'Ufficio di comunicazione di inviare le segnalazioni rette dal diritto di comunicazione a MROS anziché alle autorità di perseguimento penale. Infatti, mentre in precedenza gli intermediari finanziari potevano scegliere a quale autorità inviare tali segnalazioni, dal 2009, in seguito alla revisione della legge sul riciclaggio di denaro, essi sono tenuti a trasmetterle esclusivamente a MROS.

Ramo d'attività	Genere di comunicazione	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Totale
Banche	Totale	302	342	294	359	492	573	603	822	3787
	9 LRD	275	313	258	271	307	392	401	426	2643
	305 ^{ter} CP	27	29	36	88	185	181	202	396	1144
Autorità di vigilanza	Totale	2		2	5	1	1	4	0	15
Case da gioco	Totale	8	2	7	8	3	1	5	8	42
	9 LRD	8	2	7	8	2	1	5	4	37
	305 ^{ter} CP					1			4	5
Operazioni in valute estere	Totale	2	1	1	1			5	6	16
	9 LRD			1	1			5	6	13
	305 ^{ter} CP	2	1						0	3
Agenti di valori in borsa	Totale		2	2		2	5	2	4	18
	9 LRD		2	2		2	5	2	1	15
	305 ^{ter} CP								3	3
Uffici di cambio	Totale		3	3	2	1	1	1		11
	9 LRD		2	3	2	1	1	1		10
	305 ^{ter} CP		1							1
Operazioni di credito, leasing, factoring e forfetizzazione	Totale	2	1	1	7	4	1	11	1	28
	9 LRD	2	1	1	3	4	1	10	1	23
	305 ^{ter} CP				4			1		5
Carte di credito	Totale	1	2			2	2	10	9	26
	9 LRD	1	2			2	2	3	6	16
	305 ^{ter} CP							7	3	10
Avvocati e notai	Totale	9	10	8	1	7	10	11	13	69
	9 LRD	9	9	8	1	7	10	11	12	67

	305 ^{ter} CP		1						1	2
Commercio di materie prime e metalli preziosi	Totale	1				1	5	1	1	9
	9 LRD	1				1	5	1	1	9
	305 ^{ter} CP									
Fiduciarie	Totale	47	36	31	45	23	37	36	58	313
	9 LRD	44	36	31	43	20	35	34	58	301
	305 ^{ter} CP	3			2	3	2	2		12
Altri	Totale	1	7		1	2		1	4	16
	9 LRD	1	7		1	2		1	4	16
	305 ^{ter} CP									
Amministratori patrimoniali/ Consulenti in materia d'investimenti	Totale	18	13	18	6	8	19	30	40	152
	9 LRD	17	13	17	6	5	16	29	38	141
	305 ^{ter} CP	1		1		3	3	1	2	11
Assicurazioni	Totale	8	8	9	18	13	15	9	9	89
	9 LRD	8	7	7	15	12	12	9	9	79
	305 ^{ter} CP		1	2	3	1	3	0		10
Distributori di fondi d'investimento	Totale	3	3	5		1	1			12
	9 LRD	2	3	4			1			10
	305 ^{ter} CP	1	0	1						2
Agenzie di trasferimento di fondi, suddivise in:	Totale	459	391	348	164	231	185	168	184	2130
a) fornitori	9 LRD	127	87	32	22	27	46	86	65	492
	305 ^{ter} CP	2	10	25	39	73	32	20	58	259
b) money transmitter	9 LRD	268	255	257	102	129	104	61	57	1233
	305 ^{ter} CP	62	39	34	1	2	3	1	4	146

2.1.4 Comunicazioni per tentato riciclaggio di denaro ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 lettera b LRD

Dal 2009, anno dell'entrata in vigore della revisione della legge sul riciclaggio di denaro, l'intermediario finanziario ha l'obbligo di comunicare l'eventuale interruzione di trattative per l'avvio di una relazione d'affari quando sussiste il sospetto fondato che i valori patrimoniali oggetto della relazione d'affari siano in relazione con un reato di cui agli articoli 305^{bis} CP (riciclaggio di denaro) o 260^{ter} cpv. 1 (organizzazione criminale), che provengano da un crimine o sottostiano alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale. Tuttavia, gli intermediari finanziari fanno ricorso soltanto raramente a tale pratica. Nell'anno in esame le comunicazioni per tentato riciclaggio di denaro sono state 13, tre in meno rispetto all'anno precedente. Delle 13 comunicazioni di sospetto pervenute, solo quattro sono state inoltrate ad autorità di perseguimento penale. Una di esse è sfociata in una decisione di non entrata nel merito. La quota di trasmissione delle comunicazioni per tentato riciclaggio di denaro è pertanto pari al 31 per cento e dunque inferiore alla quota generale di trasmissione delle altre comunicazioni (87 %). Tale dato è riconducibile a una serie di fattori: con l'interruzione delle trattative non è più possibile avviare una relazione d'affari, non viene effettuato alcun trasferimento di beni patrimoniali ed è spesso difficile individuare i reati preliminari. Nella maggior parte dei casi, si registra quindi la mancanza di elementi sufficientemente rilevanti nell'ottica di un eventuale procedimento penale. Alla luce di tali considerazioni, è comprensibile che ci s'interroggi sull'utilità di trasmettere questo tipo di comunicazioni di sospetto. Non bisogna però dimenticare che, di principio, la legge sul riciclaggio di denaro è una legge preventiva volta a impedire innanzitutto che il mercato finanziario possa essere utilizzato per scopi criminali (riciclaggio di denaro). L'introduzione degli obblighi di diligenza costituisce un primo passo in tale direzione. In virtù di tali obblighi, gli intermediari finanziari sono tenuti a rispettare rigorosamente le norme relative all'identificazione della controparte, alla determinazione dell'avente diritto economico, della provenienza (in caso di finanziamento del terrorismo) e della legalità dei beni patrimoniali. In caso di sospetto riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo, essi devono interrompere le trattative e inviare una comunicazione a MROS. Va osservato che anche un'eventuale archiviazione da parte di MROS favorisce comunque un atteggiamento orientato alla prevenzione, impedendo l'immissione nel circuito finanziario del denaro incriminato o il finanziamento di attività terroristiche. L'Ufficio di comunicazione può inoltre informare spontaneamente le autorità estere e svizzere di perseguimento penale nonché i propri omologhi esteri in merito a eventuali attività criminali. Può altresì trasmettere alle autorità inquirenti estere dati sulle attività e pertanto nuovi indizi sulle persone sospette. È pertanto importante che l'intermediario finanziario, in caso di mancata trasmissione della comunicazione da parte dell'Ufficio di comunicazione, non tragga conclusioni errate, non cessi d'interrogarsi sull'integrità del cliente e si astenga dal riprendere più tardi la relazione d'affari interrotta.

Ramo d'attività	Genere di comunicazione	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Totale
Banche	Totale	302	342	294	359	492	573	603	822	3787
	in base all'art. 9 cpv. 1 lett. b LRD	2	4	10	9	16	6	15	9	71
Autorità di vigilanza	Totale	2		2	5	1	1	4	0	15
Case da gioco	Totale	8	2	7	8	3	1	5	8	42
	in base all'art. 9 cpv. 1 lett. b LRD									0
Operazioni in valute estere	Totale	2	1	1	1			5	6	16
	in base all'art. 9 cpv. 1 lett. b LRD									0
Agenti in valori di borsa	Totale		2	2		2	5	2	4	17
	in base all'art. 9 cpv. 1 lett. b LRD									0
Uffici di cambio	Totale		3	3	2	1	1	1		11
	in base all'art. 9 cpv. 1 lett. b LRD									0
Operazioni di credito, leasing, factoring e forfetizzazione	Totale	2	1	1	8	4	1	11	1	29
	in base all'art. 9 cpv. 1 lett. b LRD									0
Carte di credito	Totale	1	2			2	2	10	9	26
	in base all'art. 9 cpv. 1 lett. b LRD								1	1
Avvocati e notai	Totale	9	10	8	1	7	10	11	13	69
	in base all'art. 9 cpv. 1 lett. b LRD									0
Commercio di materie prime e di metalli preziosi	Totale	1			1	5	1	0	1	9


	in base all'art. 9 cpv. 1 lett. b LRD									0
Fiduciarie	Totale	47	36	31	45	23	37	36	58	313
	in base all'art. 9 cpv. 1 lett. b LRD							1	1	2
Altri	Totale	1	7		1	2		1	4	16
	in base all'art. 9 cpv. 1 lett. b LRD									0
Amministratori patrimoniali/ Consulenti in materia d'investimenti	Totale	18	13	18	6	8	19	30	40	152
	in base all'art. 9 cpv. 1 lett. b LRD								2	2
Assicurazioni	Totale	8	8	9	18	13	15	9	9	89
	in base all'art. 9 cpv. 1 lett. b LRD									0
Distributori di fondi d'investimento	Totale	3	3	5		1				12
	in base all'art. 9 cpv. 1 lett. b LRD									0
Agenzie di trasferimento di fondi	Totale	459	391	348	164	231	185	168	184	2130
	in base all'art. 9 cpv. 1 lett. b LRD									0

2.1.5 Quota di trasmissione delle comunicazioni

La quota di trasmissione delle comunicazioni nell'anno in esame è stata dell'86,5 per cento ed è dunque lievemente calata rispetto all'anno precedente (2009: 89 %). Si tratta in ogni caso di una quota elevata che ribadisce la buona qualità delle comunicazioni pervenute. Il sistema svizzero poggia infatti sulla segnalazione di sospetti fondati di riciclaggio di denaro, ossia sul cosiddetto *suspicious activity report* (SAR). La maggior parte dei sistemi esteri si basa invece sulla comunicazione di transazioni sospette e quindi di sospetti non qualificati, ovvero sul *suspicious transaction report* (STR) o addirittura sul *currency transaction report* (CTR) in cui le segnalazioni sono effettuate quando le transazioni superano un determinato valore soglia. Tali sistemi esteri generano pertanto un numero molto più elevato di comunicazioni di sospetto che, in termini di qualità, non sono tuttavia equiparabili alle segnalazioni svizzere. L'efficienza e l'efficacia di un dispositivo di lotta al riciclaggio di denaro non possono pertanto essere valutate soltanto sulla base della quantità delle segnalazioni. È invece essenziale paragonare le diverse quote di trasmissione, da cui risulta che il sistema svizzero di comunicazione inoltra alle autorità di perseguimento penale un numero maggiore di comunicazioni rispetto ai propri omologhi esteri.

In tutti i settori, la quota di trasmissione delle comunicazioni è molto elevata. In cima alla graduatoria svetta ancora il settore bancario, il quale si conferma, con il 90,5 per cento, su livelli pressoché invariati rispetto all'anno precedente (2009: 90,7 %). Esaminando la quota relativa al settore del trasferimento di fondi, si nota che la categoria di fornitori ha registrato un calo rispetto al 2009, attestandosi all'88,6 per cento (2009: 97,2 %). Per quanto concerne invece la categoria dei *money transmitter*, si è assistito a un miglioramento della qualità delle comunicazioni di sospetto pervenute, come dimostra la quota di trasmissione del 67,2 per cento, superiore a quella dell'anno precedente (2009: 62,9 %). Le quote di trasmissione relative alle fiduciarie, agli amministratori patrimoniali e ai consulenti in materia di investimenti hanno invece registrato un calo rispetto al 2009, nonostante un aumento de numero di comunicazioni di sospetto pervenute. Tale aumento potrebbe essere dovuto alla modifica, introdotta dalla revisione della LRD, delle condizioni per l'esclusione della responsabilità penale e civile (art. 11 cpv. 1 LRD), che non sono più così restrittive («buona fede» in luogo della «diligenza richiesta dalle circostanze»). Questa nuova disposizione garantisce infatti agli intermediari finanziari maggiore protezione, inducendoli a trasmettere a MROS le proprie comunicazioni di sospetto.

Confronto dal 2001 al 2010 tra il numero di comunicazioni e la quota di trasmissione



Quota di trasmissione secondo il ramo d'attività	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Totale
Banche	94.3%	97.0%	96.0%	91.8%	92.2%	94.4%	92.1%	87.4%	90.7%	90.5%	91.9%
Autorità di vigilanza		100.0%			100.0%	100.0%		100.0%			100.0%
Case da gioco	12.5%	50.0%	62.5%	50.0%	85.7%	75.0%	66.7%	100.0%	80.0%	50.0%	59.3%
Operazioni in valute estere		100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%			100.0%	83.3%	88.9%
Agenti in valori di borsa	75.0%			100.0%	100.0%		100.0%	83.3%	50.0%	25.0%	71.4%
Uffici di cambio	100.0%	0.0%		100.0%	100.0%	50.0%	100.0%	100.0%	100.0%		84.6%
Operazioni di credito, leasing, factoring e forfetizzazione	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	75.0%	50.0%	100.0%	90.9%	100.0%	83.3%
Carte di credito			100.0%	100.0%			100.0%	100.0%	100.0%	66.7%	83.9%
Avvocati e notai	66.7%	83.3%	100.0%	100.0%	75.0%	0.0%	85.7%	80.0%	100.0%	69.2%	83.3%
Commercio di materie prime e metalli preziosi	0.0%	100.0%	100.0%			100.0%	100.0%	0.0%		0.00%	72.7%
Organismi di autodisciplina (OAD)		100.0%			100.0%	100.0%	100.0%		100.0%		100.0%
Fiduciarie	82.1%	89.4%	95.7%	91.7%	100.0%	88.9%	82.6%	91.9%	86.1%	79.3%	88.7%
Altri	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		0.0%	100.0%		0.0%	25.0%	89.1%
Amministratori patrimoniali/ Consulenti in materia d'investimenti	93.3%	92.9%	94.4%	92.3%	83.3%	33.3%	75.0%	52.6%	83.3%	77.5%	80.1%
Assicurazioni	83.3%	88.9%	87.5%	87.5%	88.9%	72.2%	61.5%	86.6%	66.7%	44.4%	76.0%
Distributori di fondi d'investimento		100.0%	66.7%	100.0%	60.0%			0.0%			71.4%
Agenzie di trasferimento di fondi	96.5%	60.1%	61.7%	58.6%	45.7%	57.3%	51.9%	60.0%	84.5%	81.5%	61.4%
a) di cui fornitori	96.4%	71.4%	76.9%	79.4%	59.6%	83.6%	66.0%	87.2%	97.2%	88.6%	80.6%
b) di cui money	100.0%	53.8%	54.5%	51.7%	41.2%	40.8%	38.2%	40.2%	62.9%	67.2%	55.1%
Totale	91.4%	79.8%	77.3%	76.0%	69.7%	82.1%	79.1%	80.7%	89.0%	86.5%	81.1%


2.1.6 Comunicazioni di sospetto con beni patrimoniali importanti

Nel 2010, nonostante l'incremento notevole del numero di comunicazioni, la quantità di beni patrimoniali segnalati ammonta soltanto a circa 850 milioni di franchi. Nell'anno precedente la quantità di beni segnalati aveva fatto registrare la cifra record di 2,2 miliardi di franchi. La diminuzione può essere spiegata analizzando in dettaglio le comunicazioni con beni patrimoniali importanti pervenute nel 2009. Tra queste spiccano due segnalazioni, che riguardano beni patrimoniali di oltre 725 milioni di franchi. In entrambi i casi si tratta di presunte truffe su investimenti commesse attraverso la manipolazione dei corsi (cfr. 3.2. *Truffa legata all'emissione di azioni sull'Open Market* del rapporto d'attività 2009). Le tredici comunicazioni di sospetto concernenti beni patrimoniali importanti del 2009 riguardano circa 1,455 miliardi di franchi. Nel 2010 sono state invece soltanto sette le comunicazioni con beni patrimoniali importanti e nessuna di esse concerne cifre superiori ai 100 milioni di franchi. Il primo posto in questa categoria è occupato dalle comunicazioni di una *grande banca* e di una *banca controllata da capitale estero* riguardanti complessivamente beni patrimoniali pari a 150 milioni di franchi. Queste comunicazioni sono in relazione con presunti reati di corruzione o di amministrazione infedele e si basano su informazioni di terzi pervenute all'intermediario finanziario autore della segnalazione.

Entrambe le comunicazioni sono state trasmesse da MROS alle autorità di perseguimento penale. Delle restanti cinque segnalazioni riguardanti beni patrimoniali fino a 50 milioni di franchi, tre sono state inoltrate alle autorità di perseguimento penale. Si tratta di una comunicazione di sospetto in relazione a presunti atti di corruzione nonché di due segnalazioni (basate su informazioni provenienti dall'esterno, ovvero dai media e dalle autorità di perseguimento penale) per reati contro il patrimonio e truffa. Il valore di 850 milioni di franchi dei beni patrimoniali implicati è in linea col quadro riscontrato nel periodo 2002 - 2007. Per tale ragione, mentre il 2008 e il 2009 vanno considerati come due anni eccezionali, il 2010 è un anno normale sotto il profilo statistico. Il dato dipende anche dalle numerose comunicazioni di sospetto, tra loro collegate, riguardanti soltanto relazioni d'affari già avviate e senza alcun bene patrimoniale segnalato.

Per i motivi summenzionati e a causa dell'incremento significativo del numero di comunicazioni, nel 2010 la media di beni patrimoniali coinvolti per ogni comunicazione di sospetto ammonta soltanto a 731 000 franchi (2009: circa 2,5 milioni di franchi).

Comunicazioni con beni patrimoniali importanti nel 2009/2010



2.2. La ricerca di fondi di finanziamento del terrorismo

Da una prima analisi dei dati, emerge che il numero di comunicazioni pervenute per sospetto finanziamento del terrorismo è aumentato sensibilmente rispetto all'anno precedente, passando dalle sette segnalazioni del 2009 alle 13 registrate nell'anno in esame. Tale dato va tuttavia ridimensionato, considerando che ben otto delle 13 comunicazioni sono riconducibili a soltanto tre casi riguardanti diverse relazioni d'affari. Alla luce di tale dato e del numero di casi segnalati, si delinea pertanto un quadro simile a quello dell'anno precedente, con otto casi a fronte dei sette riscontrati nel 2009.

Colpiscono tuttavia le differenze relative ai beni patrimoniali segnalati, passati da 9500 franchi nel 2009 a 23 milioni nell'anno in esame. Quest'ultimo risultato è da attribuirsi principalmente a un'unica comunicazione del settore bancario riguardante oltre 18,6 milioni di franchi che è stata trasmessa all'autorità di perseguimento penale ed è attualmente ancora pendente. All'autorità di perseguimento penale competente sono state inoltre trasmesse altre nove comunicazioni concernenti una somma complessiva di circa 4,5 milioni di franchi. Quattro di esse (concernenti in totale 4,4 milioni di franchi) si sono concluse con un non luogo a procedere, in due casi l'autorità di perseguimento penale ha deciso di non entrare in materia (complessivamente 70 000 franchi implicati), mentre i restanti tre casi sono ancora pendenti presso il ministero pubblico competente (9000 franchi coinvolti). Dopo aver controllato le informazioni e i dati delle persone segnalate, MROS ha invece deciso di non trasmettere alle autorità di perseguimento penale tre comunicazioni pervenute da tre diversi intermediari finanziari. Esse riguardavano peraltro somme esigue (40 franchi).

In sintesi, su 13 comunicazioni pervenute, 10 sono state trasmesse al Ministero pubblico della Confederazione. In sei casi non è stato possibile confermare il sospetto di finanziamento del terrorismo. Restano pendenti ancora quattro comunicazioni (relative a due casi), di cui una riguarda il commercio di prodotti alimentari e il presunto sostegno a un gruppo islamista e concerne beni patrimoniali per un valore complessivo di 18,6 milioni di franchi.

Nessuna delle comunicazioni pervenute nel 2010 concernenti un presunto finanziamento del terrorismo era riconducibile alle liste ufficiali dei terroristi. Gli intermediari finanziari hanno esaminato la propria clientela raffrontandola con tali liste. Le comunicazioni di sospetto vengono attualmente allestite principalmente secondo i principi dell'approccio basato sui rischi (*risk based approach*) e dell'identificazione della controparte (*know your customer*). Le comunicazioni concernenti il finanziamento del terrorismo pervenute nel 2010 sono state inviate essenzialmente sulla base d'informazioni provenienti dall'esterno, per esempio da articoli di stampa,

da autorità di perseguimento penale oppure da dati contenuti nelle banche dati disponibili online a pagamento e destinate ai servizi di compliance (cfr. 3.1. *Tipologie*).

Stato delle comunicazioni trasmesse per presunto finanziamento del terrorismo

Stato	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Totale
Non entrata in materia	13	4	4	7	13	1	3	4	3	2	55
Pendente	3	7		2				2	1	4	19
Non luogo a procedere	78	2		1	2					4	87
Sospensione	1	2	1	1	3	3		1			12
Totale	95	15	5	11	18	5	3	7	4	10	173

Anno	Numero di comunicazioni			Motivo della comunicazione				Beni patrimoniali implicati	
	Totale	Comunicazioni concernenti fondi di finanziamento del terrorismo	Finanziamento del terrorismo in per cento rispetto al numero complessivo di comunicazioni	Liste Bush	OFAC	Taliban (seco)	Altri	Finanziamento del terrorismo	Finanziamento del terrorismo in per cento rispetto al totale
2001	417	95	22.8%	33	1	4	57	131 379 332.45	4.82%
2002	652	15	2.3%	13	0	0	2	1 613 819.00	0.22%
2003	863	5	0.6%	3	1	1	0	153 922.90	0.02%
2004	821	11	1.3%	0	4	3	4	895 488.95	0.12%
2005	729	20	2.7%	5	0	3	12	45 650 766.70	6.71%
2006	619	8	1.3%	1	1	3	3	16 931 361.63	2.08%
2007	795	6	0.8%	1	0	3	2	232 815.04	0.03%
2008	851	9	1.1%	0	1	0	8	1 058 008.40	0.05%
2009	896	7	0.8%	0	1	1	5	9 458.84	0.00%
2010	1159	13	1.1%	0	1	0	12	23 098 233.85	2.73%
TOTALE	7802	189	2.4%	56	10	18	105	221 023 208.06	1.81%

Qui di seguito sono riportate le 13 comunicazioni concernenti un presunto finanziamento del terrorismo pervenute nel 2010:

a) Provenienza geografica degli intermediari finanziari

	Numero delle comunicazioni	%
Berna	6	46.1%
Ginevra	5	38.5%
Zugo	1	7.7%
Vaud	1	7.7%
Totale	13	100.0%

b) Ramo d'attività degli intermediari finanziari autori delle comunicazioni

	Numero delle comunicazioni	%
Banche	7	53.9%
Agenzie di trasferimento di fondi	6	46.1%
Totale	13	100.0%

c) Tipo di banca autrice della comunicazione

	Numero delle comunicazioni	%
Grandi banche	3	42.8%
Banche controllate da capitale estero	2	28.6%
Banche cantonali	2	28.6%
Totale	7	100.0%

d) Nazionalità e domicilio della controparte (cp)

Paese	Nazionalità cp		Domicilio cp	
Somalia	3	23.1%	0	0.0%
Germania	3	23.1%	4	30.8%
Svizzera	3	23.0%	8	61.5%
Brasile	0	0.0%	1	7.7%
Paraguay	1	7.7%	0	0.0%
Azerbaijani	1	7.7%	0	0.0%
Tunisia	1	7.7%	0	0.0%
Turchia	1	7.7%	0	0.0%
Totale	13	100.0%	13	100.0%

e) Nazionalità e domicilio degli aventi diritto economico (ade)

Paese	Nazionalità ade		Domicilio ade	
Somalia	3	23.1%	0	0.0%
Germania	3	23.1%	4	30.8%
Svizzera	3	23.0%	8	61.5%
Brasile	0	0.0%	1	7.7%
Paraguay	1	7.7%	0	0.0%
Azerbaijani	1	7.7%	0	0.0%
Tunisia	1	7.7%	0	0.0%
Turchia	1	7.7%	0	0.0%
Totale	13	100.0%	13	100.0%

2.3. Statistica dettagliata

2.3.1 Visione complessiva statistica MROS 2010

Riassunto dell'anno d'esercizio (1.1.2010 - 31.12.2010)

	2010		+/-	2009	
	Assoluto	Relativo		Assoluto	Relativo
Numero di comunicazioni					
Totale pervenuto	1159	100.0%	29.4%	896	100.0%
Trasmesse alle autorità di perseguimento penale	1002	86.5%	25.7%	797	89.0%
Non trasmesse	157	13.5%	58.6%	99	11.0%
Pendenti	0	0.0%	N/A	0	0.0%
Ramo d'attività dell'intermediario finanziario					
Banche	822	70.9%	36.3%	603	67.3%
Agenzie per il trasferimento di fondi	184	15.9%	9.5%	168	18.8%
Fiduciarie	58	5.0%	61.1%	36	4.0%
Amministratori patrimoniali / Consulenti in materia di investimenti	40	3.5%	33.3%	30	3.3%
Avvocati e notai	13	1.1%	18.2%	11	1.2%
Assicurazioni	9	0.8%	0.0%	9	1.0%
Carte di credito	9	0.8%	-10.0%	10	1.1%
Case da gioco	8	0.7%	60.0%	5	0.6%
Operazioni in valute estere	6	0.5%	20.0%	5	0.6%
Agenti in valori di borsa	4	0.3%	100.0%	2	0.2%
Altri	4	0.3%	-20.0%	5	0.6%
Operazioni di credito, leasing, factoring e forfezzazione	1	0.1%	-90.9%	11	1.2%
Commercio di materie prime e metalli preziosi	1	0.1%	N/A	0	0.0%
Uffici di cambio	0	0.0%	-100.0%	1	0.1%
Fondi implicati in CHF					
(somma dei beni patrimoniali effettivamente esistenti al momento della comunicazione)					
Somma totale	847'378'467	100.0%	-62.0%	2'229'175'035	100.0%
Somma delle comunicazioni trasmesse	715'269'220	84.4%	-66.9%	2'164'088'484	97.1%
Somma delle comunicazioni pendenti	0	0.0%	N/A	0	0.0%
Somma delle comunicazioni non trasmesse	132'109'247	15.6%	103.0%	65'086'551	2.9%
Valore medio delle comunicazioni (totale)	731'129			2'487'919	
Valore medio delle comunicazioni trasmesse	713'842			2'715'293	
Valore medio delle comunicazioni pendenti	0			0	
Valore medio delle comunicazioni non trasmesse	841'460			657'440	

2.3.2 Provenienza geografica degli intermediari finanziari autori delle comunicazioni

Organizzazione del grafico

Il grafico indica i Cantoni dai quali gli intermediari finanziari hanno effettuato le comunicazioni a MROS. Esso si differenzia dal grafico 2.3.12 *Autorità interessate preposte al perseguimento penale*, nel quale sono indicate le autorità di perseguimento penale cui le comunicazioni sono state successivamente inoltrate.

Analisi del grafico

Analogamente all'anno precedente, più del 94 per cento delle comunicazioni proviene da sei Cantoni con un settore di servizi finanziari particolarmente sviluppato oppure con settori di compliance istituiti all'interno di società o centralizzati a livello regionale.

Come previsto, la grande maggioranza delle comunicazioni di sospetto è giunta dai Cantoni con un settore di servizi finanziari particolarmente sviluppato o con servizi di compliance centralizzati su scala regionale o nazionale. 1092 delle 1159 comunicazioni pervenute, ovvero il 94 per cento del totale, provengono da intermediari finanziari domiciliati nei Cantoni di Zurigo, Ticino, Ginevra, Berna, San Gallo e Basilea Città.


Nel 2010 all'Ufficio di comunicazione non è pervenuta nessuna segnalazione da intermediari finanziari domiciliati nei Cantoni di Turgovia, Soletta, Glarona, Nidvaldo, Vallese, Appenzello Esterno e Uri. Tale circostanza dipende in parte anche dalla creazione di centri di competenza regionali per i settori di compliance (cfr 2.3.3) nonché dalle caratteristiche del settore finanziario nei suddetti Cantoni, orientato alle esigenze locali e regionali.

Nell'anno in esame, il numero di comunicazioni trasmesse da intermediari finanziari domiciliati nel Canton Ticino è cresciuto di circa due volte e mezzo rispetto all'anno precedente. Tale risultato è attribuibile non soltanto a un aumento generalizzato del numero di segnalazioni, ma anche a un grosso caso che, in virtù delle molteplici relazioni d'affari segnalate, ha dato origine a diverse comunicazioni di sospetto.


Legenda

AG	Argovia	GR	Grigioni	SZ	Svitto
AI	Appenzello Interno	JU	Giura	TG	Turgovia
AR	Appenzello Esterno	LU	Lucerna	TI	Ticino
BE	Berna	NE	Neuchâtel	UR	Uri
BL	Basilea Campagna	NW	Nidvaldo	VD	Vaud
BS	Basilea Città	OW	Obvaldo	VS	Vallese
FR	Friburgo	SG	San Gallo	ZG	Zugo
GE	Ginevra	SH	Sciaffusa	ZH	Zurigo
GL	Glarona	SO	Soletta		

2010



2001 - 2010



Per un confronto: anni 2001 - 2010

Cantone	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Totale
ZH	136	299	429	408	378	316	284	295	310	420	3275
GE	129	123	135	116	116	67	182	168	181	188	1405
BE	67	105	152	111	72	76	115	96	123	158	1075
TI	40	40	44	86	59	82	77	96	97	237	858
SG	7	17	15	27	10	15	27	109	99	61	387
BS	13	13	30	26	52	14	36	49	36	28	297
VD	5	17	13	11	3	13	18	11	9	14	114
ZG	3	4	11	8	12	18	31	7	8	6	108
NE	1	1	7	3	6	2	7	6	7	12	52
GR	7	8	3	5	1	2	4	3		7	40
AG	4	12	3	2	1	3	1	3	6	3	38
LU	3		1	1	3	5	5	1	5	7	31
FR		2	3	9	8	2	1			2	27
SZ		2			3	1	2	1	3	7	19
TG		4	6	3		2	1	1	2		19
SO	1	1	5		1			1	1		10
BL				2	2		1		1	2	8
OW			1	1			1		1	2	6
SH			1		1		1		2	1	6
GL		2	1	1				1	1		6
NW		1	1		1			1	2		6
VS	1	2	1	1		1					6
AI							1		1	3	5
JU			1					2	1	1	5
Totale	417	653	863	821	729	619	795	851	896	1159	7803

2.3.3 Luogo della relazione d'affari che ha suscitato sospetto

Organizzazione del grafico

Il grafico indica i Cantoni nei quali gli intermediari finanziari hanno gestito i conti o le relazioni d'affari oggetto delle comunicazioni a MROS durante l'anno in esame. Esso completa il precedente grafico 2.3.2 concernente la *provenienza geografica (sede) degli intermediari finanziari autori delle comunicazioni*.

Analisi del grafico

La sede dell'intermediario finanziario che ha inviato la comunicazione non consente di trarre una conclusione chiara sul luogo in cui sono gestiti o sono stati gestiti il conto o la relazione d'affari al momento della comunicazione.

Soprattutto le grandi banche e le agenzie di trasferimento di fondi hanno istituito al loro interno dei centri di competenza regionali che allestiscono le comunicazioni di sospetto a livello interregionale e le trasmettono all'Ufficio di comunicazione, anche se le segnalazioni non riguardano o riguardano solo in parte il Cantone in cui ha sede l'intermediario finanziario. Ne può quindi scaturire un'immagine errata della ripartizione geografica dei casi di sospetto riciclaggio di denaro in Svizzera. Inoltre non si può effettuare un confronto diretto con la statistica relativa alle *autorità interessate preposte al perseguimento penale (2.3.12)*, perché non tutti i casi segnalati sono successivamente trasmessi a queste autorità e anche perché, in virtù della giurisdizione federale sancita dall'articolo 337 del Codice penale (trasposto il 1° gennaio 2011 nell'art. 24 CPP³), la competenza penale non è più determinata solo in base al luogo in cui è gestito il conto o la relazione d'affari. La statistica precedente sulla *provenienza geografica degli intermediari finanziari autori delle comunicazioni (2.3.2)* illustra questa situazione. Nel 2010, analogamente all'anno precedente, più del 94 per cento delle comunicazioni di sospetto sono state effettuate da intermediari finanziari con sede nei Cantoni di Zurigo, Ticino, Ginevra, Berna, San Gallo e Basilea Città. Tuttavia la quota delle relazioni d'affari segnalate che al momento della comunicazione erano gestite in questi sei Cantoni è soltanto di poco superiore all'81 per cento.

Nei Cantoni di Appenzello Esterno, Nidvaldo e Uri non è stata gestita alcuna relazione d'affari sospetta.

Nel 2010 sono aumentate nuovamente le comunicazioni di sospetto giunte da intermediari finanziari con sede nel Cantone Ticino che riguardano relazioni d'affari gestite sul posto. Questa crescita è, in parte, attribuibile a un singolo caso che, date le diverse relazioni d'affari segnalate, ha generato un elevato numero di comunicazioni di


³ Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0)

sospetto. L'aumento è inoltre riconducibile anche al fatto che gran parte della clientela è di cittadinanza italiana. Infatti, se in Italia è avviata un'inchiesta penale, i media italiani pubblicano liberamente le generalità degli indagati, quali l'età, il nome e il domicilio, permettendo così agli intermediari finanziari di eseguire un confronto con i dati dei propri clienti (cfr. 2.3.6.).


Legenda

AG	Argovia	GR	Grigioni	SZ	Svitto
AI	Appenzello Interno	JU	Giura	TG	Turgovia
AR	Appenzello Esterno	LU	Lucerna	TI	Ticino
BE	Berna	NE	Neuchâtel	UR	Uri
BL	Basilea Campagna	NW	Nidvaldo	VD	Vaud
BS	Basilea Città	OW	Obvaldo	VS	Vallese
FR	Friburgo	SG	San Gallo	ZG	Zugo
GE	Ginevra	SH	Sciaffusa	ZH	Zurigo
GL	Glarona	SO	Soletta		

2010



2001-2010



Per un confronto: anni 2001 - 2010

Cantone	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Totale
ZH	118	201	272	199	200	178	207	215	243	318	2151
GE	140	138	164	120	134	121	186	197	182	200	1582
TI	48	62	72	143	91	97	109	128	167	295	1212
BE	47	93	109	72	56	25	41	30	59	52	584
BS	10	19	29	54	59	23	43	27	26	54	344
LU	4	16	19	31	23	31	19	47	18	39	247
SG	8	18	29	18	26	31	28	23	27	23	231
VD	8	19	29	28	17	17	26	32	17	27	220
ZG	3	8	16	15	22	40	40	19	10	22	195
FR	4	7	4	29	15	5	16	19	41	24	164
AG	4	17	17	30	12	11	8	16	19	13	147
NE	1	12	23	11	22	12	12	10	8	13	124
SO	4	7	20	12	10		6	20	12	9	100
BL	1	4	3	4	5	1	7	23	21	24	93
VS	1	5	15	9	11	10	10	6	3	10	80
TG	2	7	14	6	7	7	7	7	18	3	78
GR	8	8	10	14	2	3	5	5	5	9	69
GL	3	4	5	8	4	2	9	6	6	6	53
SZ	1	4	2	5	5	2	6	4	4	9	42
JU		1	6	10	4	3	1	5	2	3	35
SH	2		3	1	2		3	1	2	1	15
OW			1	1			1	6	2	2	13
NW		1	1	1	1			3	2		9
AI							4		1	3	8
UR		1					1	2	1		5
AR		1			1						2
Totale	417	653	863	821	729	619	795	851	896	1159	7803


2.3.4 Ramo d'attività degli intermediari finanziari autori delle comunicazioni

Organizzazione del grafico


Il grafico indica il numero di comunicazioni pervenute da ogni ramo d'attività.

Analisi del grafico

- *Le comunicazioni inviate dalle banche hanno raggiunto un livello record da quando è entrata in vigore la legge sul riciclaggio di denaro*
- *Il 71 per cento delle comunicazioni proviene dalle banche*
- *Le segnalazioni delle agenzie di trasferimento di fondi aumentano leggermente, in termini assoluti, mentre si assiste al contempo a un calo, in termini percentuali, della loro quota rispetto al totale delle comunicazioni pervenute*
- *Cresce, in termini assoluti e percentuali, il numero delle comunicazioni inviate dalle fiduciarie e dagli amministratori patrimoniali*



2001 - 2010



Percentuale delle comunicazioni trasmesse nel 2010 alle autorità di perseguimento penale per ramo d'attività degli intermediari finanziari

Ramo d'attività	Per cento di comunicazioni trasmesse	Per cento di comunicazioni non trasmesse
Banche	90.5%	9.5%
Case da gioco	50.0%	50.0%
Operazioni in valute estere	83.3%	16.7%
Agenti in valori di borsa	25.0%	75.0%
Operazioni di credito, leasing, factoring e forfetizzazione	100.0%	0.0%
Carte di credito	66.7%	33.3%
Avvocati e notai	69.2%	30.8%
Commercio di materie prime e metalli preziosi	0.0%	100.0%
Fiduciarie	79.3%	20.7%
Altri	25.0%	75.0%
Amministratori patrimoniali	77.5%	22.5%
Assicurazioni	44.4%	55.6%
Agenzie di trasferimento di fondi	81.5%	18.5%
Totale	86.5%	13.5%

Per un confronto: anni 2001 - 2010

Ramo d'attività	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Totale
Banche	261	272	302	342	294	359	492	573	603	822	4320
Agenzie di trasferimento di fondi	57	281	460	391	348	164	231	185	168	184	2469
Fiduciarie	28	47	47	36	31	45	23	37	36	58	388
Amministratori patrimoniali	15	14	18	13	18	6	8	19	30	40	181
Assicurazioni	6	9	8	8	9	18	13	15	9	9	104
Avvocati e notai	9	12	9	10	8	1	7	10	11	13	90
Case da gioco	8	4	8	2	7	8	3	1	5	8	54
Altri	26	4	1	7		1	2		1	4	46
Operazioni di credito, leasing, factoring e forfetizzazione	1	1	2	1	1	8	4	1	11	1	31
Carte di credito			1	2			2	2	10	9	26
Agenti in valori di borsa	4			2	2		2	5	2	4	21
Operazioni in valute estere		2	2	1	1	1			5	6	18
Distributori di fondi d'investimento		2	3	3	5		1				14
Uffici di cambio	1	1		3	3	2	1	1	1		13
Commercio di materie prime e metalli preziosi	1	1	1			1	5	1		1	11
Organismi di autodisciplina (OAD)		1	1		1	3	1		4		11
Autorità di vigilanza		2			1	2		1			6
Totale	417	653	863	821	729	619	795	851	896	1159	7803

2.3.5 Le banche

Organizzazione del grafico

Il grafico indica il numero di comunicazioni effettuato da ogni tipo di banca.

Analisi del grafico

- *Il numero delle comunicazioni delle banche ha raggiunto un livello record (in termini assoluti e percentuali)*
- *La quota di comunicazioni delle banche rispetto al totale è salita al 71 per cento*
- *Sono aumentate, in controtendenza rispetto agli anni precedenti, le comunicazioni di sospetto delle grandi banche*
- *Sono calate le segnalazioni effettuate dalle banche Raiffeisen*


Dall'entrata in vigore, il 1° aprile 1998, della legge sul riciclaggio di denaro, le banche della piazza finanziaria svizzera non hanno mai effettuato sull'arco di un anno una quantità così elevata di comunicazioni di sospetto come nel 2010. Anche la quota di segnalazioni delle banche rispetto al totale delle comunicazioni trasmesse ha fatto registrare livelli record, raggiungendo il 71 per cento.

Anno	Totale delle comunicazioni	Totale delle comunicazioni delle banche	Percentuale di comunicazioni delle banche
2001	417	261	63%
2002	653	272	42%
2003	863	302	35%
2004	821	342	42%
2005	729	294	40%
2006	619	359	58%
2007	795	492	62%
2008	851	573	67%
2009	896	603	67%
2010	1159	822	71%


Contrariamente agli anni 2006 - 2009, ma analogamente al periodo 2002 - 2005, nell'anno in esame la maggioranza delle comunicazioni di sospetto è stata inviata da *banche* della piazza finanziaria svizzera *controllate da capitale estero* (32 % del numero complessivo di segnalazioni delle banche). La seconda posizione è occupata dalle segnalazioni delle grandi banche (26 %). La categoria delle banche Raiffeisen, che nell'anno precedente occupava la seconda posizione, si colloca nel 2010 dietro gli

istituti specializzati in operazioni di borsa, transazioni su titoli e gestione patrimoniale nonché dietro le *banche cantonali*. Questo dato è dovuto a una verifica sistematica, eseguita principalmente nel 2008 e nel frattempo conclusa, in cui tutti i clienti vecchi e nuovi delle banche Raiffeisen sono stati controllati con l'ausilio di una banca dati di un servizio esterno di compliance. La crescita vistosa della categoria *altre banche* è attribuibile a un importante caso che, date le diverse relazioni d'affari segnalate, ha generato un elevato numero di comunicazioni di sospetto. Se si considera il numero di comunicazioni pervenute, le fluttuazioni di tutte le altre categorie di banche rientrano nella norma.

2010



2001 - 2010



Per un confronto: anni 2001 - 2010

Tipo di banca	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Totale
Banche controllate da capitale estero	114	91	123	136	171	99	119	139	164	259	1415
Grandi banche	57	56	53	46	44	143	213	196	167	214	1189
Istituti specializzati in operazioni di borsa, transazioni su titoli e gestione patrimoniale	38	66	39	76	33	46	52	47	71	83	551
Banche cantonali	18	22	31	24	23	31	41	47	46	79	362
Banche Raiffeisen	11	12	10	28	3	6	19	107	93	49	338
Banche commerciali	11	5	15	5	4	8	22	14	18	22	124
Banche regionali e casse di risparmio	1	12	14	14	8	9	9	7	11	25	110
Altre banche	5	2	1		1		1	3	2	79	94
Banche private	4	1	10	12	6	14	8	5	8	8	76
Filiali di banche estere	2	5	6	1	1	3	8	8	23	4	61
Totale	261	272	302	342	294	359	492	573	603	822	4320

2.3.6 Elementi che suscitano sospetto

Organizzazione del grafico

Il grafico indica i motivi che hanno indotto gli intermediari finanziari a effettuare le comunicazioni.

Analisi del grafico

- *Nel 71 per cento dei casi le comunicazioni sono state inviate sulla base di informazioni e indizi provenienti dall'esterno (2009: 65 %)*
- *Aumentano le comunicazioni trasmesse a causa dello sfondo economico non chiaro delle relazioni d'affari (assenza di plausibilità delle transazioni)*

Il quadro delineatosi nel 2010 rispecchia pienamente le previsioni. Le fonti più importanti da cui provengono gli elementi che suscitano sospetto sono stati i *mass media*, che hanno scalzato dalla vetta la categoria *informazioni di terzi*. La terza posizione è occupata dalla categoria *informazioni APP (autorità di perseguimento penale)*, un dato riconducibile a comunicazioni di sospetto che si basano su ordinanze di pubblicazione o di sequestro delle autorità di perseguimento penale oppure su informazioni di altre autorità. Sommando i dati delle prime tre categorie dell'anno in esame, ovvero *mass media*, *informazioni di terzi* e *informazioni APP*, si constata quanto siano importanti per gli intermediari finanziari le informazioni provenienti dall'esterno. Infatti, nel 71 per cento dei casi esse sono all'origine delle segnalazioni (2009: 65 %). Queste cifre dimostrano che gli intermediari finanziari sfruttano le possibilità di ricerca offerte dagli strumenti moderni e consultano fonti esterne. Inoltre, le informazioni di terzi così ottenute e successivamente valutate, generano un numero considerevole di comunicazioni di sospetto.


Data la rilevanza assunta anche dalla categoria *sfondo economico non chiaro* in qualità di elemento che suscita sospetto, si può dedurre che gli intermediari finanziari adempiono scrupolosamente i propri obblighi di chiarimento ai sensi dell'articolo 6 LRD ed effettuano delle comunicazioni quando le informazioni richieste al proprio cliente non risultano plausibili.

Legenda


Sfondo economico non chiaro:	Lo sfondo economico di una transazione non è chiaro o non è spiegato in maniera convincente dal cliente.
Informazioni APP:	Le autorità di perseguimento penale (APP) avviano una procedura nei confronti di una persona che intrattiene relazioni con la controparte dell'intermediario finanziario.
Mass media:	Grazie alle informazioni pubblicate dai mass media, la persona coinvolta in una transazione finanziaria è nota all'intermediario

	finanziario come persona conosciuta in relazione a reati.
Informazioni di terzi:	Gli intermediari finanziari ricevono da fonti esterne o interne a un gruppo di società informazioni su clienti che potrebbero rivelarsi problematici.
Diversi:	In questa categoria sono raggruppati i seguenti criteri, menzionati separatamente nelle statistiche MROS degli anni precedenti: traffico di assegni, falsificazioni, Paesi a rischio, cambio, operazioni con cartevalori, smurfing, assicurazioni sulla vita, operazioni di cassa non in contanti, operazioni fiduciarie, operazioni di credito, metalli preziosi e altro.

2010



2001- 2010



Per un confronto: anni 2001 - 2010

Elementi	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Totale
Mass media	116	118	149	145	83	195	209	192	219	378	1804
Transazioni cash	17	207	418	302	299	116	166	103	70	67	1765
Informazioni di terzi	127	95	101	129	128	108	131	218	267	257	1561
Informazioni APP	43	63	43	110	90	41	64	128	94	186	862
Sfondo economico non chiaro	60	100	91	23	49	55	71	108	80	147	784
Conti d'ordine	2		6	17	6	13	90	13	29	16	192
Falsificazioni di atti o denaro	9	11	7	11	15	19	10	18	44	22	166
Informazioni da gruppi	3		5	6	10	8	7	23	36	24	122
Diversi	12	13	15	32	7	5	5	8	3	9	109
Apertura di conti	1			18	9	13	21	13	9	13	97
Cambio	4	7	8	3	6	12	11	9	9	23	92
Operazioni con cartevalori	6	7	3	5	12	10	3	13	12	4	75
Traffico di assegni	7	13	8	8	8	4	4	1	7	4	64
Paesi a rischio	1	10	2	3	3	1	1	2	2	3	28
Operazioni di credito	3		2	3		7		1	4	1	21
Revisione / Vigilanza						7	1		10	2	20
Smurfing	4	6		1	3					1	15
Assicurazioni sulla vita	1	1	2	1	1	2				1	9
Metalli preziosi			1	3		1	1		1	1	8
Operazioni fiduciarie	1	1	1			2		1			6
Operazioni di cassa non in contanti		1	1	1							3
Totale	417	653	863	821	729	619	795	851	896	1159	7803

2.3.7 Genere del reato preliminare

Organizzazione del grafico

Il grafico indica il *presunto* reato preliminare all'origine del riciclaggio di denaro al momento della trasmissione di una comunicazione a un'autorità di perseguimento penale.

Va precisato che la classificazione è effettuata unicamente in base agli accertamenti degli intermediari finanziari e di MROS. Se la comunicazione è inoltrata a un'autorità di perseguimento penale, quest'ultima non è tenuta a rispettare la classificazione di MROS.

La categoria *non classificabile* comprende i casi in cui si sospetta la presenza di diversi possibili reati preliminari. Nella rubrica *nessun sospetto* sono annoverati i casi in cui non è identificabile una chiara provenienza delittuosa, benché l'analisi della transazione o dello sfondo economico non permetta di escluderla.

Analisi del grafico

- *La quantità delle comunicazioni riguardanti il presunto reato preliminare di truffa è aumentata nuovamente rispetto al 2009, raggiungendo un livello record in termini sia assoluti (450 casi) sia relativi (con una quota che sfiora il 39 %)*
- *Il numero di segnalazioni relative al reato preliminare di organizzazione criminale si è quasi dimezzato*
- *Crescono considerevolmente le comunicazioni di sospetto inerenti ai presunti reati preliminari in materia di stupefacenti*
- *Raddoppia il numero di comunicazioni concernenti, come reati preliminari, l'amministrazione infedele e l'abuso di un impianto per l'elaborazione di dati*

Il presunto reato preliminare all'origine di 638 delle 1159 comunicazioni di sospetto inviate, ovvero di circa il 55 per cento del totale (2009: 54 %), è un reato contro il patrimonio.

Dal 2006 la statistica relativa al genere del reato preliminare è capeggiata dalla categoria delle *truffe*, che riguarda, nell'anno in esame, quasi il 39 per cento delle segnalazioni inviate (2009: 37 %). Questa quota dipende in parte dalla natura stessa della categoria che, oltre alla truffa in grande stile su investimenti, include anche le piccole truffe ampiamente diffuse, le truffe telematiche di minore entità nonché la criminalità informatica organizzata.

Nel 2010 viene rilevata per la prima volta, e calcolata retroattivamente anche per il 2007, 2008 e 2009, la categoria *abuso di un impianto per l'elaborazione di dati*, comprendente anche i casi di *phishing*. In precedenza questa categoria era inclusa nella rubrica *truffa*. La crescita, rispetto agli anni precedenti, di tale categoria dimostra l'attualità del

fenomeno del *phishing*. Gli intermediari finanziari segnalano sistematicamente i conti di agenti finanziari o di money mules.

La categoria *riciclaggio di denaro* occupa con 129 comunicazioni la seconda posizione (2009: 81). Si tratta di casi che l'Ufficio di comunicazione non può attribuire direttamente a un reato preliminare specifico, ma le cui caratteristiche fanno supporre la presenza di attività di riciclaggio.


Fra i reati preliminari all'origine del riciclaggio di denaro sono inoltre cresciuti considerevolmente rispetto al 2009, raggiungendo il terzo posto, i reati in materia di stupefacenti. Si tratta di reati segnalati concernenti lo spaccio in strada di sostanze stupefacenti da parte di persone provenienti dall'Africa subsahariana.

La categoria *non classificabile* ha registrato un aumento dopo il calo subito nel 2009. Questa categoria comprende le comunicazioni prive di indicazioni oggettive su un reato concreto. Essa include, ad esempio, le segnalazioni relative al trasferimento di fondi, mediante operazioni allo sportello effettuate presso i money transmitter.


Per quanto riguarda le altre tipologie di reati preliminari, colpisce il calo delle comunicazioni incluse nella categoria *organizzazione criminale* scese a quota 42, ossia a quasi la metà del valore registrato nell'anno precedente (2009: 83). Va ricordato che un'attribuzione a questa categoria dipende *soprattutto* da articoli della stampa estera, che, in quanto elementi che suscitano sospetto, danno origine a una segnalazione senza tuttavia menzionare espressamente, oltre alla criminalità organizzata, altri reati preliminari all'origine del riciclaggio di denaro. Anche questa categoria può quindi fungere da crogiuolo per diverse tipologie di reato. Le comunicazioni di sospetto relative all'amministrazione infedele, invece, sebbene non influiscano particolarmente sulla quantità totale delle comunicazioni, hanno raggiunto nel 2010 quota 44, ovvero quasi il doppio rispetto all'anno precedente (2009: 20).

Riguardo alla categoria *falsità in atti* va ricordato che si tratta di un reato che non genera di per sé beni patrimoniali di origine criminale ai sensi dell'articolo 9 LRD. Un'attribuzione a questa categoria significa quindi che la falsità in atti è stata segnalata come reato principale, in quanto vi è la possibilità che da essa possano derivare beni patrimoniali di origine criminale (p. es. mediante falsificazione di assegni o di garanzie bancarie).

2010



2001 - 2010



Per un confronto: anni 2001 - 2010

Reato preliminare	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Total
Truffa	74	137	128	198	126	213	247	295	307	450	2175
Non classificabile	37	221	454	330	292	148	155	111	69	102	1919
Corruzione	42	22	45	59	52	47	101	81	65	60	574
Riciclaggio di denaro	25	39	32	20	37	45	54	57	81	129	519
Appropriazione indebita	33	45	37	26	40	27	32	67	88	51	446
Organizzazione criminale	19	43	17	55	41	31	20	48	83	42	399
Reati in materia di stupefacenti	19	36	24	22	20	14	34	35	32	114	350
Assenza di plausibilità	6	32	34	37	54	25	50	27	21	13	299
Terrorismo	95	15	5	11	20	8	6	9	7	13	189
Falsità in atti	4	11	24	14	10	17	10	22	37	28	177
Altri reati contro il patrimonio	25	7	7	14	12	13	22	22	36	10	168
Amministrazione infedele	5	5	14	4	10	11	21	12	20	44	146
Abuso di un impianto per l'elaborazione di dati							18	33	22	49	122
Furto	4	8	17	6	9	8	4	3	4	12	75
Altri reati	11	18	5	9	2	9	3	3	5	5	70
Traffico d'armi	8	4	9	6		1	12	8	3	4	55
Estorsione	2	1	2	3	1	1		4	2	20	36
Tratta di esseri umani / Reati contro l'integrità sessuale	2	2	2	3	1		3	4	3	3	23
Reati contro la vita e l'integrità della persona	2	5	2	2	1		1	9		1	23
Contrabbando organizzato									5	7	12
Rapina	3		2	2			1	1		2	11
Denaro falso	1	2	3		1				4		11
Carente diligenza in operazioni finanziarie						1	1				2
Pirateria di prodotti									2		2
Totale	417	653	863	821	729	619	795	851	896	1159	7803

2.3.8 Domicilio della controparte

Organizzazione del grafico

Il grafico indica il Paese in cui sono residenti (nel caso di persone fisiche) o sono domiciliate (nel caso di persone giuridiche) le controparti degli intermediari finanziari al momento della comunicazione.


Analisi del grafico

- *La quota di comunicazioni concernenti controparti residenti o domiciliate in Svizzera aumenta in maniera decisamente meno marcata, dovuto anche a un singolo caso importante che ha dato origine a un elevato numero di segnalazioni*
- *Diminuiscono le segnalazioni concernenti controparti domiciliate in Italia*
- *Cresce il numero di comunicazioni relative a controparti residenti o domiciliate nel Regno Unito, in Germania e negli altri Paesi dell'Europa occidentale, inclusi i Paesi scandinavi*


Legenda

Altri Paesi dell'Europa occidentale	Austria, Belgio, Spagna, Liechtenstein, Grecia, Lussemburgo, Malta, Monaco, Paesi Bassi, Portogallo, San Marino
Altri	Francia, Africa, Asia, Europa orientale, Scandinavia, CSI, Australia/Oceania, domicilio sconosciuto

2010



2001-2010



Per un confronto: anni 2001 - 2010

Domicilio della controparte	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Totale
Svizzera	136	303	545	447	365	275	348	385	320	517	3124
Altri Paesi dell' Europa occidentale	41	44	36	41	45	53	50	62	46	88	529
Centro e Sud America	21	27	18	28	41	21	58	71	68	87	468
Italia	24	34	42	71	45	55	48	46	103	85	418
Caraibi	51	41	47	49	60	40	65	79	97	80	353
Gran Bretagna	31	17	29	18	16	33	58	16	31	72	336
Germania	24	36	32	37	35	36	51	51	34	54	249
Nord America	18	21	11	19	25	25	20	23	23	48	190
Medio Oriente	33	31	19	16	17	9	20	19	22	27	186
Francia	10	21	14	18	17	12	18	22	58	26	185
Africa	8	31	24	18	13	8	12	11	16	22	157
Asia	6	17	11	12	15	26	19	22	29	16	141
Europa orientale	6	12	11	17	13	14	9	10	10	11	102
Scandinavia	3	2	4	5	6	3	8	5	6	10	73
CSI	2	7	9	15	2	7	3	13	15	9	62
Australia/ Oceania	1	3	5	9	6	1	7	13	17	5	42
Domicilio sconosciuto	2	6	6	1	8	1	1	3	1	2	29
Totale	417	653	863	821	729	619	795	851	896	1159	7803

2.3.9 Nazionalità della controparte

Organizzazione del grafico

Il grafico indica la nazionalità delle persone fisiche che sono controparte dell'intermediario finanziario. Per le persone giuridiche, domicilio e nazionalità coincidono.


Analisi del grafico

- *Aumentano le comunicazioni relative a controparti di cittadinanza svizzera o domiciliate in Svizzera*
- *Si moltiplicano le segnalazioni concernenti controparti di cittadinanza di un Paese asiatico o con domicilio in Asia*
- *Cresce il numero di controparti con cittadinanza britannica, tedesca, francese, di un Paese scandinavo o di un altro Paese dell'Europa occidentale o domiciliate in questi Paesi*


Legenda

Altri Paesi dell'Europa occidentale	Austria, Belgio, Spagna, Liechtenstein, Grecia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, San Marino
Altri	Nord America, Francia, Medio Oriente, Europa orientale, CSI, Scandinavia, Australia/Oceania, nazionalità sconosciuta

2010



2001 - 2010



Per un confronto: anni 2001 - 2010

Nazionalità della controparte	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Totale
Svizzera	98	181	318	274	249	186	261	271	196	257	2034
Italia	33	40	55	85	64	71	57	72	147	122	624
Asia	30	29	18	24	22	26	29	23	23	103	526
Altri Paesi dell' Europa occidentale	35	39	34	48	56	65	47	67	63	97	456
Centro / Sud America	20	33	25	30	42	22	66	68	71	92	454
Caraibi	51	42	52	47	58	39	67	77	93	83	448
Gran Bretagna	14	21	33	22	15	34	56	11	33	73	377
Germania	26	42	43	44	48	48	61	78	58	67	318
Africa	15	71	116	72	40	30	40	37	35	63	256
Nord America	15	25	21	23	28	24	23	24	29	48	239
Francia	19	22	15	19	18	19	19	28	42	45	224
Medio Oriente	40	49	57	49	33	16	22	21	31	38	212
Europa orientale	12	30	38	40	35	25	24	25	27	36	201
CSI	4	17	20	23	8	8	8	24	18	15	130
Scandinavia	3	2	9	8	3	4	9	10	11	12	62
Australia/Oceania		4	6	11	5	1	6	12	17	6	59
Nazionalità sconosciuta	2	6	3	2	5	1		3	2	2	24
Totale	417	653	863	821	729	619	795	851	896	1159	7803

2.3.10 Domicilio dell'avente diritto economico

Organizzazione del grafico

Il presente grafico indica il Paese in cui abitano o sono domiciliate le persone, fisiche o giuridiche, identificate come aventi diritto economico ai beni patrimoniali al momento della comunicazione.


Analisi del grafico

- *Aumentano gli aventi diritto economico che abitano o sono domiciliati in Svizzera. L'aumento è dovuto anche a un singolo caso che ha dato origine a un numero elevato di comunicazioni di sospetto*
- *Aumenta considerevolmente, fatta eccezione per la Francia, il numero di aventi diritto economico residenti o domiciliati in Paesi dell'Europa occidentale*
- *La quota di comunicazioni concernenti gli aventi diritto economico residenti in Europa (esclusi gli Stati della CSI appartenenti geograficamente all'Europa) si colloca con l'83 per cento al di sopra della percentuale registrata nell'anno precedente (2009: 74 % circa)*


Legenda

Altri Paesi dell'Europa occidentale	Austria, Belgio, Spagna, Liechtenstein, Grecia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, San Marino
Altri	Africa, Asia, CSI, Europa orientale, Scandinavia, Caraibi, domicilio sconosciuto, Australia/Oceania

2010



2001 - 2010



Per un confronto: anni 2001 - 2010

Domicilio dell' avente diritto economico	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Totale
Svizzera	122	270	514	420	292	241	321	358	320	494	2858
Italia	23	46	49	89	54	84	67	83	127	161	622
Altri Paesi dell' Europa occidentale	38	49	43	40	51	46	65	56	41	132	429
Germania	29	39	41	46	44	47	62	67	45	69	420
Nord America	20	23	16	32	29	32	27	28	34	48	288
Gran Bretagna	31	13	31	19	42	37	65	19	31	41	288
Medio Oriente	50	46	34	28	30	10	36	33	21	41	278
Francia	15	39	18	20	29	18	23	26	63	35	251
Centro/ Sud America	33	20	14	27	32	14	35	64	39	32	241
Africa	14	36	38	26	35	17	21	22	19	24	228
Asia	7	21	14	14	24	29	27	24	49	23	209
CSI	11	15	13	18	8	15	7	31	52	21	170
Europa orientale	8	17	15	20	33	22	13	18	24	21	170
Scandinavia	3	2	5	5	11	4	21	5	7	12	63
Caraibi	3	2	4	7	4	1	2	6	21	3	50
Domicilio sconosciuto	9	13	8	1	7	1	1	3	2	2	45
Australia/Oceania	1	2	6	9	4	1	2	8	1		34
Totale	417	653	863	821	729	619	795	851	896	1159	7803

2.3.11 Nazionalità dell'avente diritto economico

Organizzazione del grafico


Il grafico indica la nazionalità delle persone che al momento della comunicazione sono identificate quali aventi diritto economico ai beni patrimoniali. Per le persone giuridiche, la nazionalità corrisponde al domicilio. Spesso soltanto le autorità di perseguimento penale sono tuttavia in grado, nel corso delle inchieste, di identificare con certezza gli aventi diritto economico e di conseguenza la loro nazionalità.

Analisi del grafico


- Nonostante l'incremento significativo del numero di comunicazioni di sospetto, gli aventi diritto economico di nazionalità svizzera sono aumentati soltanto in misura marginale
- La quantità delle comunicazioni concernenti gli aventi diritto economico di nazionalità italiana è ulteriormente aumentata, mantenendo la prima posizione
- Cresce considerevolmente il numero di aventi diritto economico di Paesi africani o asiatici
- La quota degli aventi diritto economico provenienti da Stati europei è rimasta stabile al 70 per cento come nei due anni precedenti (esclusi i cittadini degli Stati CSI appartenenti geograficamente all'Europa)

Legenda

Altri Paesi dell'Europa occidentale	Austria, Belgio, Spagna, Liechtenstein, Grecia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Malta, Portogallo
Altri	Europa orientale, Nord America, Medio Oriente, Centro / Sud America, Gran Bretagna, CSI, Scandinavia, Caraibi, nazionalità sconosciuta, Australia/Oceania



2001 - 2010



Per un confronto: anni 2001 - 2010

Nazionalità dell'avente diritto economico	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Totale
Italia	33	51	62	103	71	99	75	114	179	271	1716
Svizzera	84	148	286	244	188	143	217	228	178	195	787
Asia	35	33	20	27	27	28	40	33	44	110	558
Germania	30	47	53	56	59	64	80	94	75	92	537
Altri Paesi dell'Europa occidentale	32	41	41	52	55	60	57	57	53	88	448
Africa	17	81	133	77	60	39	46	49	35	66	417
Francia	23	25	20	23	42	27	30	36	43	57	319
Europa orientale	14	31	44	42	48	35	28	35	42	56	298
Nord America	18	24	28	34	42	35	31	31	55	47	291
Medio Oriente	60	79	71	57	50	16	27	28	29	46	287
Centro / Sud America	32	25	21	31	31	11	37	60	43	39	269
Gran Bretagna	9	18	32	17	23	38	83	16	33	39	269
CSI	13	29	23	30	17	16	17	43	60	30	248
Scandinavia	4	2	10	8	6	5	21	12	12	14	80
Caraibi	3	3	9	3	3		4	5	9	6	43
Nazionalità sconosciuta	9	13	3	2	4	1		3	3	2	39
Australia/Oceania	1	3	7	15	3	2	2	7	3	1	38
Totale	417	653	863	821	729	619	795	851	896	1159	7803

2.3.12 Autorità interessate preposte al perseguimento penale

Organizzazione del grafico

Il grafico indica a quali autorità di perseguimento penale MROS ha trasmesso le comunicazioni ricevute nell'anno in esame. La competenza territoriale dei Cantoni è determinata dalle regole generali sul foro (art. 27 segg. CPP), mentre la giurisdizione della Confederazione verte sugli articoli 24 e seguenti del Codice di procedura penale.

Analisi del grafico

- *Cala leggermente la percentuale delle comunicazioni trasmesse*
- *Raddoppia il numero di segnalazioni trasmesse al Ministero pubblico della Confederazione*
- *Aumentano i casi trasmessi alle autorità di perseguimento penale cantonali*

Dopo aver analizzato i casi, l'Ufficio di comunicazione ha trasmesso alle autorità di perseguimento penale 1002 (2009: 797) delle 1159 comunicazioni pervenute nel 2010 (2009: 896). La quota di trasmissione è di poco inferiore all'87 per cento, quindi in lieve calo rispetto all'anno precedente (2009: 89 %). A questo proposito si rinvia alle spiegazioni di cui al punto 2.1.5.


Durante il 2010 l'Ufficio di comunicazione ha trasmesso al Ministero pubblico della Confederazione 360 segnalazioni, ovvero il doppio rispetto all'anno precedente (2009: 182). Tale dato corrisponde al 36 per cento di tutte le comunicazioni trasmesse all'insieme delle autorità di perseguimento penale (2009: 23 %).

MROS ha trasmesso le altre 642 comunicazioni di sospetto alle autorità di perseguimento penale di 23 Cantoni. Colpisce soprattutto il calo delle segnalazioni trasmesse alle autorità dei Cantoni di Ginevra e Zurigo, sebbene circa 415 o il 41 per cento delle 1002 comunicazioni siano state trasmesse alle autorità di perseguimento penale delle piazze finanziarie di Zurigo, Ginevra e del Ticino (2009: 54 %). Questo vistoso calo può essere attribuito al fatto che molte comunicazioni di sospetto rientrano nella sfera di competenza del Ministero pubblico della Confederazione.


Legenda

AG	Argovia	GL	Glarona	SO	Soletta
AI	Appenzello Interno	GR	Grigioni	SZ	Svitto
AR	Appenzello Esterno	JU	Giura	TG	Turgovia
BE	Berna	LU	Lucerna	TI	Ticino
BL	Basilea Campagna	NE	Neuchâtel	UR	Uri
BS	Basilea Città	NW	Nidvaldo	VD	Vaud
CH	Ministero pubblico della Confederazione	OW	Obvaldo	VS	Vallese
FR	Friburgo	SG	San Gallo	ZG	Zugo
GE	Ginevra	SH	Sciaffusa	ZH	Zurigo

2010



2001 - 2010



Per un confronto: anni 2001 - 2010

Cantone	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Totale
CH	119	172	158	236	154	150	289	221	182	360	2041
ZH	82	113	198	118	81	93	90	97	146	140	1158
GE	96	96	78	61	71	53	66	76	161	140	898
TI	21	21	36	61	44	69	33	86	119	135	625
BE	15	36	43	31	20	12	25	14	29	36	261
BS	6	7	22	24	34	13	16	19	20	35	196
VD	11	7	10	15	15	17	12	25	13	26	151
ZG	3	2	10	8	22	21	16	38	8	15	143
SG	2	8	12	13	11	15	13	17	17	16	124
LU	2	8	8	10	11	17	14	23	11	13	117
AG	4	2	10	12	5	13	10	9	9	14	88
NE	1	7	19	8	16	4	5	8	9	7	84
SO	4	7	19	8	4	4	3	13	12	6	80
BL		5	4	2	4	4	10	18	13	13	73
TG	5	5	4	1	3	4	3	3	22	8	58
SZ	3	6	3	6	2	7	4	2	5	8	46
VS	1	3	13	3	1	5	5	1	3	9	44
GR	3	7	6	2	4	3	2	2	5	9	43
FR		4	2	2	4	3	4	2	5	5	31
OW			2	1			1	8	3		15
JU		1	4	1	1	1		2	2	1	13
SH	2		2		1		1	1	1	2	10
GL		3	1		1		3		1		9
NW			2	1				2	1	1	7
AI							3			2	5
UR	1	1					1	1			4
AR			1							1	2
Totale	381	521	667	624	509	508	629	688	797	1002	6326

2.3.13 Stato delle comunicazioni di sospetto trasmesse alle autorità di perseguimento penale

Organizzazione del grafico

Il grafico fornisce informazioni sullo stato attuale delle comunicazioni di sospetto trasmesse alle autorità di perseguimento penale. Esso distingue fra le autorità di perseguimento penale cantonali e il Ministero pubblico della Confederazione. Occorre tener presente che i dati del Ministero pubblico vengono rilevati soltanto dal gennaio del 2002, ovvero da quando sono state attribuite alla Confederazione nuove competenze procedurali nei settori della criminalità organizzata ed economica (ex art. 337 CP divenuto dal 1° gennaio 2011 l'art. 24 CPP⁴).

Analisi del grafico

Quasi il 32 per cento di tutte le comunicazioni di sospetto trasmesse dal 2000 alle autorità federali e cantonali di perseguimento penale è ancora pendente.

In applicazione dell'articolo 23 capoverso 4 LRD l'Ufficio di comunicazione decide autonomamente se trasmettere le comunicazioni di sospetto alle autorità federali o cantonali di perseguimento penale. Riguardo alla presente statistica occorre tener presente che si tratta di una retrospettiva limitata agli ultimi dieci anni poiché le norme in materia di protezione dei dati sanciscono la cancellazione dei dati personali che risalgono a più di dieci anni prima. Per motivi pratici sono pertanto confrontati soltanto i dati disponibili elettronicamente.

Tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2010 alle autorità di perseguimento penale sono state trasmesse complessivamente 6326 comunicazioni di sospetto. Fino alla fine del 2009, 4271 segnalazioni (il 68 %) sono state oggetto di una decisione e hanno dato gli esiti seguenti:

- nel 6,6 per cento dei casi (283) è stata pronunciata una sentenza in Svizzera. Nel complesso vi sono state 18 assoluzioni dall'accusa di riciclaggio di denaro, 11 assoluzioni da tutti i capi d'accusa (quindi anche da quello di riciclaggio di denaro), 121 condanne per diversi reati tra cui il riciclaggio di denaro e 133 condanne per altri reati, escluso il riciclaggio;
- nel 44,4 per cento dei casi (1896) sono stati avviati dei procedimenti penali che sono stati tuttavia archiviati in seguito alle informazioni raccolte nel corso delle relative indagini di polizia giudiziaria;

⁴ Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0)


- nel 39,6 per cento dei casi (1690) dopo la conclusione delle indagini preliminari non è stato avviato alcun procedimento penale. Le decisioni di non entrare nel merito sono state prese soprattutto in relazione a comunicazioni concernenti le agenzie di trasferimento di fondi (*money transmitter*). Si osserva che i Cantoni adottano prassi diverse quando decidono di non entrare nel merito. Alcuni Cantoni non hanno ad esempio avviato un procedimento, ma hanno informato spontaneamente l'autorità omologa estera in virtù dell'articolo 67a AIMP⁵, per consentirle di presentare una richiesta di assistenza giudiziaria alla Confederazione Svizzera;
- nel 9,4 per cento dei casi (402) il procedimento penale è stato sospeso, perché all'estero ne era già stato aperto uno per lo stesso caso.

Nonostante siano state evase delle pendenze, quasi il 32 per cento delle comunicazioni di sospetto trasmesse, ovvero 2055 (fino al 2009 era il 33 %) sono ancora pendenti. I motivi vanno valutati con prudenza e possono essere di varia natura:


- i casi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo presentano spesso legami con l'estero. Le indagini svolte a livello internazionale risultano pertanto lunghe e difficili;
- le relative domande di assistenza giudiziaria inviate all'estero richiedono oltre a molte risorse, anche molto tempo;
- tra i casi pendenti ne figurano anche alcuni già conclusi con una sentenza che tuttavia non è stata segnalata all'Ufficio di comunicazione, poiché non si tratta di condanne in virtù degli articoli 260^{ter} numero 1 (organizzazione criminale), 305^{bis} (riciclaggio di denaro) o 305^{ter} (carente diligenza in operazioni finanziarie) CP (cfr. art. 29 cpv. 2 LRD);
- è probabile che le autorità di perseguimento penale non abbiano sempre rispettato l'obbligo sancito all'articolo 29a capoverso 2 LRD di comunicare le decisioni pronunciate (cfr. 5.6).

⁵ Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP; RS 351.1)

Stato delle comunicazioni trasmesse



Stato delle comunicazioni di sospetto 2001 - 2010 (per Cantone responsabile)



Dettagli suddivisi per Cantoni sullo stato delle comunicazioni di sospetto (2001 - 2010)

Cantone	Pendente		Sentenza		Non luogo a procedere		Inchiesta non aperta		Sospensione		Totale	
AG	27	30.68%	13	14.77%	23	26.14%	16	18.18%	9	10.23%	88	100.0%
AI	5	100.00%		0.00%		0.00%	0	0.00%		0.00%	5	100.0%
AR	1	50.00%		0.00%	1	50.00%	0	0.00%		0.00%	2	100.0%
BE	61	23.37%	36	13.79%	63	24.14%	91	34.87%	10	3.83%	261	100.0%
BL	7	9.59%	2	2.74%	48	65.75%	16	21.92%		0.00%	73	100.0%
BS	25	12.76%	8	4.08%	125	63.78%	28	14.29%	10	5.10%	196	100.0%
CH	808	39.59%	9	0.44%	422	20.68%	555	27.19%	247	12.10%	2041	100.0%
FR	12	38.71%	7	22.58%	8	25.81%	4	12.90%		0.00%	31	100.0%
GE	333	37.08%	62	6.90%	468	52.12%	17	1.89%	18	2.00%	898	100.0%
GL	1	11.11%	2	22.22%	2	22.22%	4	44.44%		0.00%	9	100.0%
GR	17	39.53%		0.00%	20	46.51%	4	9.30%	2	4.65%	43	100.0%
JU	6	46.15%	2	15.38%	5	38.46%	0	0.00%		0.00%	13	100.0%
LU	17	14.53%	7	5.98%	75	64.10%	11	9.40%	7	5.98%	117	100.0%
NE	40	47.62%	7	8.33%	31	36.90%	3	3.57%	3	3.57%	84	100.0%
NW	4	57.14%		0.00%		0.00%	2	28.57%	1	14.29%	7	100.0%
OW	12	80.00%		0.00%	2	13.33%	0	0.00%	1	6.67%	15	100.0%
SG	35	28.23%	14	11.29%	43	34.68%	27	21.77%	5	4.03%	124	100.0%
SH	4	40.00%		0.00%	5	50.00%	0	0.00%	1	10.00%	10	100.0%
SO	35	43.75%	2	2.50%	30	37.50%	12	15.00%	1	1.25%	80	100.0%
SZ	17	36.96%	4	8.70%	16	34.78%	8	17.39%	1	2.17%	46	100.0%
TG	23	39.66%	3	5.17%	17	29.31%	13	22.41%	2	3.45%	58	100.0%
TI	231	36.96%	18	2.88%	199	31.84%	161	25.76%	16	2.56%	625	100.0%
UR	1	25.00%	1	25.00%	2	50.00%	0	0.00%		0.00%	4	100.0%
VD	38	25.17%	33	21.85%	63	41.72%	14	9.27%	3	1.99%	151	100.0%
VS	12	27.27%	6	13.64%	9	20.45%	17	38.64%		0.00%	44	100.0%
ZG	36	25.17%	1	0.70%	30	20.98%	73	51.05%	3	2.10%	143	100.0%
ZH	247	21.33%	46	3.97%	189	16.32%	614	53.02%	62	5.35%	1158	100.0%
Totale	2055	32.48%	283	4.47%	1896	29.97%	1690	26.72%	402	6.35%	6326	100.0%

2.3.14 Numero di richieste da parte di altre Financial Intelligence Units (FIU)

Le FIU sono autorità estere analoghe a MROS, con le quali, nell'ambito della lotta contro il riciclaggio di denaro, si svolge uno scambio formale d'informazioni (art. 32 LRD, art. 13 dell'ordinanza sull'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro OURD). Lo scambio d'informazioni avviene prevalentemente tra gli Stati membri del Gruppo Egmont⁶ e costituisce uno strumento importante per combattere il riciclaggio di denaro.

Quando MROS riceve una richiesta dall'estero, controlla le persone fisiche e giuridiche con l'ausilio delle banche dati a disposizione e le registra nella banca dati GEWA dell'Ufficio di comunicazione. Se le stesse persone fisiche o giuridiche sono in seguito segnalate nelle comunicazioni di sospetto degli intermediari finanziari svizzeri, la ricerca in GEWA fornisce indicazioni su un eventuale comportamento criminale all'estero.

Organizzazione del grafico

Il grafico indica quali FIU estere hanno presentato, durante l'anno in esame, delle richieste d'informazione a MROS e in merito a quante persone fisiche e giuridiche.

Analisi del grafico

Resta elevato il numero di richieste su persone fisiche e giuridiche presentate da servizi omologhi esteri.

Durante il 2010 l'Ufficio di comunicazione ha risposto a un numero maggiore di richieste rispetto all'anno precedente, ovvero 577 (2009: 524), provenienti da 80 Paesi. È aumentato invece soltanto leggermente il numero delle richieste su persone fisiche e giuridiche (1937 a fronte delle 1930 richieste dell'anno precedente).

Pressoché identico è rimasto il numero delle richieste delle FIU estere, cui l'Ufficio di comunicazione non ha potuto rispondere per ragioni formali (77 rispetto alle 70 richieste del 2009). Gran parte di queste domande era priva di un riferimento diretto alla Confederazione Svizzera (le cosiddette Fishing-Expeditions); altre chiedevano informazioni finanziarie specifiche che possono essere ottenute soltanto mediante rogatoria. L'Ufficio di comunicazione respinge infatti la richiesta nei casi in cui mancano le basi legali formali.


In media l'Ufficio di comunicazione ha risposto alle richieste provenienti dall'estero entro quattro giorni lavorativi dal momento in cui le ha ricevute. I tempi di trattamento sono stati pertanto più brevi rispetto all'anno precedente (2009: circa sei giorni).

⁶ www.egmontgroup.org

Nel 2010, l'Ufficio di comunicazione ha esaminato ogni mese, come l'anno precedente, una media di 161 richieste di FIU estere su persone fisiche e giuridiche.


2010: 1937 persone / società

2010



Per un confronto: anni 2001 - 2010

Numero di richieste da parte di altre FIU



2.3.15 Numero di richieste di MROS ad altre Financial Intelligence Units (FIU)

Le FIU sono autorità estere analoghe a MROS, con le quali, nell'ambito della lotta contro il riciclaggio di denaro, si svolge uno scambio formale d'informazioni (art. 32 LRD, art. 13 OURD). Lo scambio d'informazioni avviene per la maggior parte tra gli Stati membri del Gruppo Egmont e costituisce uno strumento importante per combattere il riciclaggio di denaro.

Quando MROS riceve una comunicazione di sospetto da un intermediario finanziario svizzero che riguarda persone fisiche o giuridiche domiciliate all'estero, ha la possibilità di raccogliere informazioni su queste persone o società nei rispettivi Paesi. Le informazioni ottenute sono utili per l'attività di analisi e rivestono un'importanza fondamentale, dato che molte delle comunicazioni che pervengono a MROS hanno relazioni con l'estero.

Organizzazione del grafico

Il grafico indica a quali Paesi MROS ha chiesto informazioni e in merito a quante persone fisiche e giuridiche.

Analisi del grafico


Calano del 36 per cento le richieste presentate all'estero dall'Ufficio di comunicazione.

Nel 2010 l'Ufficio di comunicazione ha presentato 157 (2009: 206) richieste concernenti 1032 persone fisiche e giuridiche (2009: 1614) a 56 uffici omologhi all'estero. Per rispondere alle singole richieste le FIU contattate hanno impiegato mediamente 22 giorni feriali, ovvero quattro giorni in meno rispetto all'anno precedente. Le «Best Practice Guidelines» del Gruppo Egmont raccomandano un tempo di risposta di 30 giorni al massimo. Tuttavia, alcuni Paesi non rispettano queste direttive, cosicché all'Ufficio di comunicazione capita spesso di dover aspettare diversi mesi o anche più a lungo prima di ricevere una risposta. Dal canto suo, MROS risponde celermente alle richieste dei partner esteri (cfr. 2.3.14).

Nell'anno in esame i partner più importanti dell'Ufficio di comunicazione sono stati gli uffici omologhi dei seguenti Paesi: Germania, Francia, Stati Uniti d'America, Italia e Liechtenstein. In media nel 2010 l'Ufficio di comunicazione ha chiesto chiarimenti alle FIU estere su 86 persone fisiche o giuridiche al mese (2009: 134). Ha inoltre chiesto a servizi omologhi esteri informazioni su persone menzionate in circa il 14 per cento delle segnalazioni pervenute (157 casi su 1158).


2010: 1032 persone / società

2010



Per un confronto: anni 2002 - 2010

Numero di richieste da parte di MROS



3. Tipologie

3.1. *La prima impressione può anche ingannare*

I controlli di routine dei rapporti con la clientela, attraverso la banca dati di un servizio esterno di compliance, hanno permesso a un intermediario finanziario di individuare nella categoria "terrorismo" un cliente straniero che vive in Svizzera. Secondo la banca dati, il cliente avrebbe partecipato ad attentati terroristici nel proprio Paese. Ulteriori accertamenti dell'intermediario finanziario hanno inoltre rivelato che il cliente avrebbe infranto le leggi antiterrorismo del suo Paese come editore di un giornale. Sebbene l'analisi delle transazioni non abbia evidenziato alcuna irregolarità, l'intermediario finanziario ha ritenuto opportuno effettuare una comunicazione a MROS poiché, in base alle informazioni raccolte, non si poteva escludere che il cliente e i suoi beni patrimoniali fossero legati ad attività terroristiche. L'analisi più approfondita del caso segnalato eseguita da MROS ha rivelato che il cliente oggetto della comunicazione era un rifugiato riconosciuto, condannato in contumacia nel proprio Paese a una lunga pena detentiva e sul quale incombevano ulteriori condanne a pene detentive di lunga durata, che avrebbero potuto scaturire da procedimenti non ancora conclusi. Infatti, egli aveva criticato in un articolo i legami tra il proprio Paese islamico e un altro Paese con una diversa religione di Stato. Inoltre, il Paese di origine dell'uomo aveva presentato una domanda di estradizione alla Svizzera affermando che l'interessato apparteneva a un'organizzazione terroristica. La domanda era stata respinta dall'Ufficio federale di giustizia in applicazione del principio di non respingimento. Poiché, in base alle ricerche svolte da MROS, si poteva presupporre che il procedimento nel Paese di origine del cliente per violazioni delle leggi antiterrorismo locali possa avere motivazioni politiche e visto che non vi erano indizi di un possibile finanziamento del terrorismo, MROS non ha trasmesso la comunicazione all'autorità di perseguimento penale.

3.2. *Transazioni dubbie con carta di credito*

A causa di "alerts" nel sistema interno di monitoraggio, un intermediario finanziario ha trasmesso una comunicazione su una cliente. Con le carte di credito di quest'ultima erano state effettuate, a partire da un determinato momento, transazioni spropositate e poco chiare. Inoltre, le somme coinvolte non erano affatto in linea con il profilo della cliente che, complessivamente, aveva versato svariate centinaia di migliaia di franchi sui conti delle proprie carte di credito. La maggior parte di questi beni patrimoniali era poi stata nuovamente prelevata al bancomat dalla cliente stessa o da suo figlio, utilizzando una carta supplementare. Gli accertamenti eseguiti dall'intermediario finanziario non hanno fornito una spiegazione soddisfacente e plausibile delle transazioni, economicamente incoerenti, effettuate con le carte di credito. Come motivazione dei versamenti si indicavano, ad esempio, la programmazione, poco credibile, di una vacanza o di acquisti importanti e come origine dei beni patrimoniali i propri risparmi. Il reddito dichiarato al

momento della richiesta della carta di credito e la situazione familiare non giustificavano però assolutamente un tale incremento del patrimonio. Anche se i controlli dei dati personali effettuati da MROS non hanno fornito nuove informazioni rilevanti, in considerazione dell'esposizione del caso da parte dell'intermediario finanziario, la comunicazione di sospetto è stata trasmessa per l'ulteriore trattamento alla competente autorità di perseguimento penale.

3.3. *Malversazioni transfrontaliere*

Nell'ambito di una richiesta di assistenza giudiziaria proveniente da un Paese limitrofo, trattata da un'autorità cantonale di perseguimento penale, è stata notificata a un intermediario finanziario una decisione incidentale di entrata nel merito, mediante la quale, la competente autorità cantonale di perseguimento penale ha disposto il blocco di vari conti di due clienti. Dalla decisione e dalla documentazione allegata risulta che X intratteneva relazioni d'affari con uno dei suddetti clienti e che X e questo cliente della banca, nel quadro di un procedimento per insolvenza, avevano trasferito di nascosto dei beni in una località sconosciuta alle autorità del Paese d'origine. Essi avrebbero inoltre commesso anche altri reati contro il patrimonio. Inoltre, il cliente della banca aveva conferito a X una procura limitata per un conto nel frattempo estinto. Due giorni lavorativi dopo l'arrivo della decisione incidentale di entrata nel merito della competente autorità cantonale di perseguimento penale, X ha annunciato la propria visita per effettuare una cospicua transazione in contanti in veste di delegato del conto della moglie, che non era oggetto della richiesta di assistenza giudiziaria e della relativa decisione incidentale di entrata nel merito. Gli accertamenti approfonditi dell'intermediario finanziario hanno infine rivelato che il denaro sul conto della moglie di X proveniva originariamente da un conto di X nel frattempo estinto. Poiché, alla luce delle circostanze sin qui esposte, vi era il sospetto fondato che i beni patrimoniali sui conti (estinti) di X e di sua moglie fossero i proventi di un crimine, l'intermediario finanziario ha effettuato una comunicazione a MROS. In effetti, la richiesta di assistenza giudiziaria e la relativa decisione incidentale di entrata nel merito della competente autorità cantonale di perseguimento penale non includevano i conti segnalati a MROS (cfr. in merito anche il punto 4.3 sull'obbligo di comunicazione in relazione ad un'ordinanza di pubblicazione). MROS ha tuttavia trasmesso la comunicazione all'autorità cantonale di perseguimento penale incaricata di trattare la richiesta di assistenza giudiziaria, Quest'ultima, conformemente all'articolo 67a AIMP, ha informato del caso oggetto della comunicazione l'autorità di perseguimento penale che gestisce il procedimento nel Paese limitrofo.

3.4. *Un erede tace su quanto ha trovato*

In occasione del monitoraggio interno delle transazioni, una banca ha notato che nell'arco di qualche mese un proprio collaboratore (di seguito chiamato X) aveva versato sul proprio conto personale una somma a sei cifre effettuando 21 versamenti in contanti. Interrogato sull'origine di tali beni patrimoniali, X aveva affermato in un primo momento che si trattava della restituzione di un prestito che aveva fatto alla moglie. Poiché la banca non aveva creduto a tale versione e chiedeva di vedere il relativo contratto di prestito, X ha ammesso

di avere mentito, spiegando che il denaro era di una sua zia, morta alla fine degli anni Novanta. Egli aveva trovato il denaro in uno scrittoio e nel frigorifero svuotando l'appartamento dopo la morte della donna e se ne era appropriato. Non aveva però detto nulla del denaro ai coeredi aventi diritto ciascuno a un terzo dell'eredità (il fratello e un'organizzazione di beneficenza), e aveva conservato i beni per dieci anni a casa, in cassaforte. X ha spiegato di non aver voluto condividere quella parte di eredità con gli altri eredi perché il fratello era più ricco di lui e l'organizzazione di beneficenza aveva già ricevuto comunque abbastanza visto che l'eredità ammontava complessivamente a diversi milioni di franchi svizzeri. Di conseguenza non riteneva di essersi arricchito in modo illegittimo. La banca ha segnalato il caso a MROS ritenendo che X poteva essersi reso colpevole di furto ed eventualmente di appropriazione indebita e riciclaggio di denaro. Col proprio comportamento X aveva danneggiato finanziariamente suo fratello e anche la fondazione. MROS ha inoltrato la comunicazione di sospetto all'autorità di perseguimento penale competente, con una nota in merito alla necessità di valutare innanzitutto se il reato preliminare del riciclaggio di denaro era caduto in prescrizione. Va precisato a questo proposito che non spetta né all'intermediario finanziario né a MROS giudicare la questione della prescrizione. Tali impedimenti a procedere vanno accertati dalle autorità di perseguimento penale (cfr. in merito anche il punto 4.1. sull'obbligo di comunicazione in relazione agli impedimenti a procedere).

3.5. Finanziamento del terrorismo mediante il commercio di prodotti elettronici di intrattenimento

Una banca ha segnalato a MROS due persone, titolari da parecchi anni di un conto. Si trattava di individui nati in Medio Oriente e successivamente emigrati in un Paese del Sud America di cui avevano poi ottenuto la cittadinanza. Essi affermavano che i beni patrimoniali in questione erano il frutto della loro attività di commercio di prodotti elettronici di intrattenimento, venduti nel loro negozio nei pressi del confine del Paese sudamericano interessato. Sul conto oggetto della segnalazione erano state versate somme consistenti, soprattutto nel 2005 e nel 2006, provenienti per lo più da un Paese terzo apparentemente estraneo alla vicenda. Il denaro veniva versato di volta in volta sotto forma di depositi vincolati. A metà del 2008 si era accumulato sul conto un patrimonio di svariati milioni di dollari statunitensi. Alcuni milioni erano stati poi trasferiti a una banca terza domiciliata nel Medio Oriente.

La banca autrice della segnalazione aveva notato la relazione d'affari, fino a quel momento non sospetta, per via di un articolo di giornale, in cui si diceva che un delegato del conto citato era stato arrestato, assieme a due altre persone, perché ritenuto colpevole di contrabbando correlato al finanziamento del terrorismo. Secondo quanto riportato dall'articolo, il delegato del conto era proprietario di un'azienda del Nord America, attiva nel campo dell'elettronica. I tre imputati avrebbero venduto attraverso tale società dei prodotti elettronici di intrattenimento a uno shopping center nel Paese in cui avevano vissuto i titolari del conto. Lo shopping center, che si trova in una malfamata e poco controllata regione di frontiera tra tre Paesi in Sud America, sarebbe, secondo le fonti USA, la centrale finanziaria di un'organizzazione menzionata nella lista OFAC (come

"*specially designated global terrorist entity*"). Il proprietario dello shopping center trasferiva regolarmente parte dei ricavi direttamente a tale organizzazione. Sulla base di tali informazioni si è dovuto presupporre che i beni patrimoniali confluiti sul conto oggetto della comunicazione potevano essere stati utilizzati per finanziare il terrorismo.

3.6. Proventi della vendita di uno yacht o appartenenza a un'organizzazione criminale?

Durante un controllo interno, l'ufficio compliance di una banca ha constatato che l'avente diritto di firma di una relazione d'affari intestata a una società offshore era registrato nella banca dati WorldCheck. In base alla registrazione, Interpol avrebbe emanato nei confronti di tale persona un mandato d'arresto per implicazione nel crimine organizzato. Ulteriori indagini in Internet hanno rivelato che il soggetto era ricercato anche per contrabbando e corruzione. Lo si accusava, in qualità di CEO di una società con sede negli Stati dell'ex Unione Sovietica, di essere membro di un'organizzazione criminale che contrabbandava automobili, carne e altri prodotti dall'Asia verso Paesi dell'Europa dell'est. Secondo un altro articolo, la città in cui era domiciliata la società sarebbe stata la base del contrabbando. Sarebbero stati coinvolti anche funzionari di dogana ed eminenti politici. Infine, si affermava che il CEO della società si era reso irreperibile sin dall'inizio dell'inchiesta penale e che da allora era ricercato da Interpol.

Il delegato del conto aveva asserito che i beni patrimoniali depositati sul conto bancario svizzero erano i proventi della vendita di uno yacht. Egli aveva presentato una copia del contratto d'acquisto, sprovvista però della firma dell'acquirente. Lo yacht sarebbe stato venduto perché il proprietario si era trasferito nell'interno del Paese e non lo usava più. Inoltre il cliente non era stato in grado, parzialmente o assolutamente, di documentare anche altre transazioni. Ingenti somme sarebbero poi rifluite verso il Paese dell'Europa orientale, apparentemente sotto forma di prestiti per la costruzione di case plurifamiliari.

Visto che dagli articoli giornalistici era altresì emerso che il delegato della controparte era responsabile all'interno dell'organizzazione di gestire ovvero di ripartire il denaro proveniente dagli affari illeciti, non si poteva escludere che i fondi transitati sul conto svizzero avessero, almeno in parte, un'origine criminale (tra cui il contrabbando organizzato ai sensi dell'art. 14 cpv. 4 DPA⁷).

3.7. Da vittima ad autore del reato

Un intermediario finanziario ha segnalato una relazione d'affari con un privato, ossia la proprietaria di vari immobili in Svizzera, per la quale, da molti anni, l'intermediario finanziario autore della segnalazione gestiva un conto pigione. La titolare del conto aveva delegato questa relazione d'affari a una terza persona. In un secondo tempo, quest'ultima era stata anche nominata, dalle autorità competenti, patrocinatore della proprietaria degli

⁷ Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0)

immobili. L'intermediario finanziario aveva notato che di recente erano stati effettuati ripetuti prelievi in contanti dal conto in questione e che il denaro era stato successivamente versato, tramite un'agenzia di trasferimento di fondi, a diverse persone fisiche di un Paese africano. In questo modo, nell'arco di pochi mesi, erano stati prelevati dal conto pigione beni patrimoniali per un importo a sei cifre. L'intermediario finanziario aveva notato anche che un parente del patrocinatore aveva fatto un singolo accredito sul conto oggetto della segnalazione, dichiarando che si trattava della restituzione di una somma trasferita in Africa. Tale accredito però non compensava i beni patrimoniali già prelevati. L'intermediario finanziario aveva poi chiesto per iscritto al patrocinatore di fornire indicazioni più dettagliate sullo sfondo economico di quei versamenti inusuali.

Solo dopo qualche tempo e dopo svariate richieste da parte dell'intermediario finanziario, il patrocinatore ha preso posizione. La risposta non era però firmata solo da lui ma anche dal parente coinvolto, sebbene quest'ultimo non avesse una relazione diretta con il titolare del conto e neppure la delega per il conto pigione. Nella lettera si affermava che il parente del patrocinatore era titolare di una società che vendeva merci in diversi Paesi, anche in Africa. Il denaro trasferito sarebbe servito per saldare diversi emolumenti, tasse e altri oneri riconducibili alla vendita di macchinari. A conferma di tali affermazioni, erano allegati alla risposta svariati documenti come certificati e copie di contratti firmati, secondo quanto asserito, da diversi ministri del Paese africano in questione. Non veniva invece spiegato in modo plausibile perché per tali affari ci si fosse serviti di beni patrimoniali che si trovavano sul conto pigione della proprietaria degli immobili, utilizzandoli quindi per uno scopo diverso da quello previsto.

Le ricerche di MROS hanno rivelato che il parente del patrocinatore in passato era stato segnalato per transazioni sospette in contanti tramite un *money transmitter*. Da successivi controlli è emerso che tale persona era rimasta ripetutamente "vittima" di cosiddette truffe dell'anticipo, versando centinaia di migliaia di franchi a esponenti della cosiddetta "*Nigeria-Connection*". La competente autorità di polizia aveva interrogato in modo approfondito l'interessato, raccomandandogli vivamente di non versare altro denaro a questi non meglio noti truffatori. Evidentemente tali moniti non hanno sortito l'effetto dissuasivo desiderato. Anzi, la vittima, dopo avere apparentemente esaurito i propri risparmi, aveva cercato e trovato nuove fonti di denaro sul conto pigione, al quale uno dei suoi familiari aveva un accesso illimitato.

3.8. Un'eredità sui generis

Un intermediario finanziario ha inviato una segnalazione riguardante la partner di un cliente nel frattempo deceduto. Si trattava di due cittadini stranieri. La compagna del cliente in questione era costantemente a conoscenza degli affari finanziari del partner poi deceduto e lo accompagnava regolarmente in occasione degli incontri con il consulente della banca autrice della segnalazione. Non aveva però alcuna delega per la relazione d'affari fra il cliente e il suddetto intermediario finanziario, il quale aveva notato che, dopo la comunicazione del decesso del cliente, erano stati effettuati, mediante e-banking, diversi prelievi dal suo conto, a favore di una relazione d'affari intestata alla partner e avviata pochi giorni dopo la scomparsa del cliente. Tali trasferimenti erano motivati

adducendo un titolo di credito per un presunto prestito, che la partner del defunto gli avrebbe concesso alcuni anni prima. Tuttavia, in occasione di un confronto con la documentazione della banca relativa all'apertura del conto, si è appurato che la firma sul titolo di credito era molto probabilmente falsa. La comunicazione di sospetto è stata inoltrata e l'autorità di perseguimento penale competente ha aperto un'inchiesta nei confronti della partner del cliente per sospetto riciclaggio di denaro ed eventualmente anche per abuso fraudolento e sistematico di un impianto per l'elaborazione di dati.

3.9. *Commercio illegale di dispositivi medici*

In seguito a una segnalazione anonima, un intermediario finanziario ha notato che uno dei suoi clienti vendeva e distribuiva dispositivi medici vietati, più precisamente test rapidi, su un sito Internet, privi della necessaria certificazione per l'autosomministrazione di test senza personale medico. Una verifica delle transazioni in questione ha rivelato che nell'arco di vari mesi al cliente erano stati versati accrediti da persone residenti nel Paese e all'estero. Secondo il testo che accompagnava i vari bonifici, si trattava di acquirenti dei suddetti test rapidi. Pertanto l'intermediario finanziario ha avuto il sospetto che il conto oggetto della comunicazione venisse effettivamente usato per il commercio illegale di dispositivi medici e ha segnalato tale relazione d'affari a MROS. L'analisi effettuata da MROS e le successive ricerche all'estero hanno confermato il sospetto che i test rapidi fossero stati venduti su un sito Internet, nel frattempo chiuso, e spediti agli acquirenti da un Paese europeo. I relativi guadagni venivano anch'essi incassati all'estero mediante versamenti su conti di prestanome e poi trasferiti ai due presunti autori principali del reato. Alla luce di tali fatti non si poteva escludere che gli autori agissero a titolo professionale secondo l'articolo 86 cpv. 2 della legge federale sui medicinali e i dispositivi medici (Legge sugli agenti terapeutici; LATer RS 812.21) e che sussistesse quindi un reato preliminare del riciclaggio di denaro. La comunicazione di sospetto è stata pertanto trasmessa all'autorità di perseguimento penale competente, che di seguito ha avviato un procedimento penale, anche per violazione della legge sugli agenti terapeutici (art. 86 e 87 LATer).

3.10. *Chi mente suscita sospetti*

Un cliente, dopo essersi informato presso il proprio consulente, aveva acquistato ripetutamente dell'oro e poi depositato in contanti una somma in franchi svizzeri a sei cifre presso la banca autrice della comunicazione. Nei mesi seguenti il cliente aveva poi comprato e venduto più volte altro oro, pagandolo attraverso la relazione d'affari oggetto della segnalazione. Quando, dopo qualche tempo, il cliente ha cercato di effettuare lo stesso giorno senza preavviso due prelievi in contanti di pari entità presso due diverse filiali dell'istituto autore della comunicazione, gli è stato permesso di fare solo il primo prelievo. La banca, in mancanza di informazioni più precise sullo sfondo economico, si è rifiutata di effettuare ulteriori transazioni in denaro contante per il cliente. Un successivo colloquio col cliente non ha permesso di fugare completamente i sospetti della banca, la quale riteneva che i beni patrimoniali coinvolti potessero essere di origine criminale. Il cliente aveva fatto a più riprese dichiarazioni contraddittorie e in parte inattendibili sia sullo

sfondo economico delle transazioni sia sui diritti economici riguardanti i beni patrimoniali in questione. In un primo momento aveva rifiutato categoricamente di rispondere, successivamente aveva asserito che il denaro era esclusivamente suo e che proveniva dalla vendita di terreni nel suo Paese, in Asia, senza tuttavia presentare un contratto di compravendita o altri documenti che certificassero le sue affermazioni.

L'analisi di MROS ha rivelato che il cliente oggetto della comunicazione percepiva una rendita di invalidità piena e che quindi non aveva un'attività lavorativa. Né il modo di agire né le affermazioni del cliente apparivano plausibili e sollevavano dei quesiti a cui si poteva dare risposta solo attraverso un'indagine di polizia giudiziaria. MROS ha quindi inoltrato la comunicazione di sospetto alla competente autorità di perseguimento penale. In occasione dell'interrogatorio eseguito dalla polizia giudiziaria, il sospettato ha affermato che il denaro depositato presso l'istituto finanziario in questione proveniva esclusivamente dai suoi risparmi e che le dichiarazioni rese al consulente bancario non erano vere. Egli temeva che il consulente informasse le autorità, il che avrebbe potuto comportare per lui una riduzione delle prestazioni complementari. La perquisizione domiciliare effettuata in seguito e l'analisi di tutte le relazioni bancarie non hanno consentito d'individuare alcuna azione criminale. Perciò la procedura di indagine preliminare è stata abbandonata senza conseguenze.

3.11. La figlia come prestanome

Un intermediario finanziario ha segnalato a MROS le sue relazioni d'affari con una studentessa proveniente da un Paese sudamericano e una società offshore. Secondo la documentazione relativa all'apertura del conto, il padre della studentessa possedeva diritti economici sui beni patrimoniali della società offshore. Nella sua segnalazione, l'intermediario finanziario citava altre tre relazioni d'affari, nel frattempo non più attive, intestate al padre e ad altre due società offshore, di potenziale interesse. Nella primavera del 2010 la studentessa si è recata presso l'intermediario finanziario col pretesto di discutere di strategie d'investimento e della collocazione dei beni patrimoniali. In occasione dell'incontro, il consulente bancario si è insospettito perché la cliente faceva strane domande sul segreto bancario in Svizzera e sulla legge sul riciclaggio di denaro. Infine la studentessa ha informato il consulente che il padre aveva compiuto vari reati nel Paese d'origine. In adempimento dei suoi obblighi di chiarimento ai sensi dell'articolo 6 LRD, l'intermediario finanziario ha accertato che il padre all'inizio del 2010 era stato giudicato colpevole di riciclaggio per mestiere da un tribunale del suo Paese e che era stato condannato a vari anni di prigione e a una multa considerevole. Dato che era latitante, era stato spiccato conto di lui un mandato d'arresto. Secondo vari articoli di giornale, il padre era accusato anche di altri reati. Nel 2000 egli avrebbe incaricato un suo dipendente di commettere due attentati dinamitardi, per escludere un concorrente. Quando era stato accusato di questo reato, egli avrebbe corrotto il giudice competente per sottrarsi al carcere preventivo. Il giudice è stato condannato a vari anni di detenzione nella primavera del 2010 per abuso d'ufficio e riciclaggio di denaro. Le ricerche di MROS nel Paese in questione e all'estero hanno confermato le informazioni dell'intermediario finanziario. Non si poteva quindi escludere che i beni patrimoniali oggetto della

segnalazione fossero legati a queste attività criminali. La segnalazione è stata inoltrata all'autorità di perseguimento penale. Il procedimento penale avviato è stato nel frattempo abbandonato perché non è stato possibile dimostrare l'origine criminale dei beni patrimoniali.

3.12. Delle motovedette molto costose

Un intermediario finanziario ha notato il conto di una società domiciliata in Medio Oriente, sul quale, nell'arco di un breve periodo, erano stati fatti due bonifici di decine di milioni di dollari statunitensi. In base alla documentazione relativa all'apertura del conto, l'avente diritto economico ai beni patrimoniali del titolare del conto era un uomo d'affari di origini asiatiche che viveva in Medio Oriente. L'autore dei bonifici sospetti era un governo dell'Africa occidentale, più precisamente una compagnia petrolifera controllata dal governo. L'intermediario finanziario ha richiesto all'avente diritto economico dei documenti che comprovassero la provenienza dei milioni versati. Apparentemente, l'avente diritto economico aveva venduto alla compagnia petrolifera due motovedette del valore di svariati milioni di dollari. L'intermediario finanziario non si è però accontentato di questa risposta perché il prezzo complessivo delle imbarcazioni non raggiungeva nemmeno i due terzi della somma versata sul conto. L'avente diritto economico ha motivato la differenza, pari a decine di milioni di dollari statunitensi, dichiarando che si trattava di dazi sulle importazioni, riscossi dal governo del Paese africano interessato e di provvigioni per le prestazioni di mediazione. Inoltre ha spiegato al consulente bancario che la sua società non aveva prodotto le imbarcazioni ma che egli aveva incontrato casualmente, negli uffici della compagnia petrolifera, un partner d'affari che gli avrebbe offerto le due motovedette. Le due imbarcazioni sarebbero state prodotte in origine per un altro Paese africano che non ne avrebbe però più avuto bisogno. Le barche sarebbero allora state adattate alle esigenze della compagnia petrolifera che le avrebbe comprate. L'intermediario finanziario dubitava della veridicità di tali affermazioni. Soprattutto l'eccessiva provvigione, gli elevati dazi sull'importazione del governo interessato per merci destinate al Paese stesso, il presunto incontro casuale tra l'avente diritto economico e il suo socio in affari e l'esistenza altrettanto casuale delle due motovedette suscitavano molti dubbi. L'intermediario finanziario sospettava che si potesse trattare di un caso di infedeltà nella gestione pubblica ai sensi dell'articolo 314 CP.

Le ricerche di MROS hanno rivelato che la persona che aveva sottoscritto il contratto di compravendita per conto della compagnia petrolifera dell'Africa occidentale, era già implicata in un caso internazionale di corruzione e sospettata di corruzione passiva. Non si poteva escludere che l'acquisto delle imbarcazioni sia anche un caso di corruzione oltre che di infedeltà nella gestione pubblica come già sospettato dall'intermediario finanziario. È possibile che l'avente diritto economico e il rappresentante della compagnia petrolifera si fossero spartiti, sottraendola allo Stato dell'Africa occidentale, la differenza tra il prezzo di acquisto delle motovedette e l'importo versato.

3.13. Frode carosello sull'IVA

Un intermediario finanziario ha segnalato una relazione d'affari con una società domiciliata in un Paese limitrofo, interrotta pochi mesi dopo la sua apertura. Il cliente si rifiutava di rispondere a domande sul cambiamento degli aventi diritto economico e sul profilo del cliente. Gli accertamenti dell'intermediario finanziario hanno rivelato che le transazioni effettuate tramite il conto sospetto erano legate al commercio di certificati sulle emissioni di CO2. L'attività era in contrasto con gli scopi dell'azienda indicati nel registro di commercio, ovvero l'importazione ed esportazione di prodotti elettronici, tessili e casalinghi. Inoltre, i beni patrimoniali versati sul conto erano stati immediatamente ritrasferiti e ciò faceva presumere che si trattasse solo di un conto d'ordine. In totale, nel giro di qualche giorno, sul conto oggetto della segnalazione era stata accreditata una somma dell'ordine di decine di milioni di euro. L'intermediario finanziario aveva anche scoperto su degli articoli di giornale che le autorità di perseguimento penale di vari Paesi europei indagavano su diverse persone e società. Gli accusati sarebbero stati gli autori di una frode carosello sull'IVA. Apparentemente erano stati acquistati all'estero dei certificati sulle emissioni di CO2, esenti da imposte. Questi erano poi passati di azienda in azienda nel Paese, senza versare l'IVA. Infine, i certificati erano stati rivenduti all'estero dove l'autorità fiscale ha richiesto il pagamento delle imposte. L'intermediario finanziario sospettava quindi che le società e le persone indicate nella comunicazione di sospetto potessero essere coinvolte in questa truffa sull'IVA.

Le ricerche di MROS hanno rafforzato tale sospetto. Molte persone citate nella segnalazione erano, infatti, oggetto di accertamenti nei Paesi limitrofi per sospetta truffa sull'IVA e riciclaggio di denaro connesso al commercio di certificati sulle emissioni finalizzato alla sottrazione d'imposta. La Svizzera aveva già ricevuto una richiesta di assistenza giudiziaria in merito. Queste informazioni fanno presumere che gli autori siano i membri di una banda che si è costituita allo scopo di commettere sistematicamente una truffa sulle prestazioni e sugli emolumenti per realizzare guadagni considerevoli (art. 14 cpv. 4 DPA⁸).

3.14. Organizzazioni umanitarie

Un intermediario finanziario ha scoperto, leggendo degli articoli pubblicati dalla stampa, che una fondazione umanitaria, sua cliente, avrebbe sottratto illecitamente dei fondi e che tali fatti erano già oggetto di una procedura penale in un altro Paese europeo per truffe in banda organizzata e appropriazione indebita aggravata. Le analisi preliminari svolte dall'intermediario finanziario hanno dimostrato che il sistema delle operazioni contabilizzate corrispondeva a quello descritto dalla stampa: la relazione d'affari era alimentata da diverse parti della fondazione e le uscite erano destinate, per la maggior parte, a società di marketing, mentre sembra che solo una minima parte dei pagamenti fossero destinati a istituzioni puramente umanitarie. Inoltre, il Servizio di certificazione svizzero per le organizzazioni di utilità pubblica che raccolgono donazioni (ZEWO) aveva

⁸ Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (RS 313.0).

diffuso un avvertimento riguardante la suddetta fondazione, che faceva parte di un gruppo nordamericano.

Sulla scorta di numerose ricerche, l'Ufficio di comunicazione ha potuto stabilire che le società implicate avevano agito in modo aggressivo, con invii massicci di lettere pubblicitarie in cui si faceva appello alla generosità dei benefattori. Il responsabile di tali organizzazioni umanitarie aveva costituito varie fondazioni in diversi Paesi. Si trattava di associazioni che a volte non erano altro che semplici caselle postali e che, per attirare le donazioni, avevano scelto denominazioni simili a quelle di organizzazioni non governative (ONG) già note al grande pubblico, senza risparmiare i messaggi commoventi, secondo una pratica peraltro bandita dalle stesse ONG. In base all'analisi della documentazione relativa alle transazioni, l'Ufficio di comunicazione ha potuto confermare gli accertamenti dell'intermediario finanziario, secondo i quali, in particolare, le uscite andavano in gran parte a beneficio di società di marketing. Una serie di informazioni complementari sono state trasmesse alle competenti autorità di perseguimento penale, informandole che presso le autorità penali di un Paese vicino era in corso un'inchiesta contro varie organizzazioni umanitarie per truffa e appropriazione indebita aggravate.

3.15. Carte di credito mai consegnate

All'Ufficio di comunicazione è stata trasmessa una segnalazione riguardante possibili manovre fraudolente per via telematica da parte della cliente di un intermediario finanziario. Secondo l'intermediario finanziario la cliente avrebbe promesso, tramite un sito Internet, la vendita di carte di credito che tuttavia, una volta pagate dagli interessati, non venivano più consegnate. L'intermediario finanziario era del parere che esistessero sufficienti indizi di un utilizzo fraudolento di computer. Le ricerche effettuate dall'Ufficio di comunicazione hanno rivelato che erano già stati creati sistemi analoghi di vendita di carte di credito basandosi sui dati copiati da una pagina Internet legata a un Istituto bancario straniero. Secondo le informazioni in possesso dell'Ufficio di comunicazione, la cliente era già nota per sospetti di truffa riguardanti la fornitura di prodotti elettronici che, pagato il prezzo richiesto, non venivano mai inviati ai destinatari. Contattata dall'intermediario finanziario prima della trasmissione della segnalazione, la cliente si è mostrata disponibile a collaborare e ha persino chiesto di bloccare la relazione d'affari avviata, al fine di non danneggiare altre persone. Nonostante la sua collaborazione, i mezzi a disposizione dell'Ufficio di comunicazione non hanno permesso di chiarire se essa potesse essere considerata vittima o complice di un'organizzazione internazionale (probabilmente nata in un Paese dell'Europa orientale). Dai suoi precedenti penali si sarebbe però anche potuto dedurre che fosse responsabile di una nuova truffa riguardante delle carte di credito. La comunicazione è stata trasmessa alle competenti autorità di perseguimento penale per ulteriori indagini.

3.16. Un avente diritto economico può nascondere un altro

La cliente di un intermediario finanziario (un avvocato sudamericano), firmando i documenti relativi all'apertura di una relazione bancaria, ha anche indicato sul modulo A di

essere l'avente diritto economico dei fondi depositati sul conto, frutto dei suoi risparmi. Sul conto sono stati effettuati vari importanti versamenti di denaro provenienti da società offshore, il cui totale ammontava, soltanto pochi mesi dopo l'apertura della relazione d'affari, a più del doppio dell'importo annunciato inizialmente. Tale constatazione e il fatto che le somme accreditate sul conto venivano direttamente e frequentemente impiegate in vari investimenti, avevano attirato l'attenzione dell'intermediario finanziario. Inoltre, sulla relazione era stato registrato di recente un importante versamento proveniente da un altro intermediario finanziario. L'intermediario finanziario autore della segnalazione ha chiesto invano alla sua cliente di spiegare la natura della recente transazione e delle operazioni registrate dopo l'apertura del conto, il cui importo totale aveva superato quello atteso inizialmente. Un contatto con il partner d'affari estero della cliente ha confermato che quest'ultima non era l'avente diritto economico della relazione, come indicato sul modulo A. Quindi, le circostanze economiche poco chiare della relazione e i vani tentativi di fare chiarezza intrapresi presso la cliente hanno indotto l'intermediario finanziario a inviare una segnalazione all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro. Si ricorda d'altronde che chi inserisce informazioni false sul modulo A può essere accusato di falsità in atti ai sensi dell'art. 251 CP.

3.17. *Il denaro serve a cementare le relazioni*

Un intermediario finanziario ha segnalato una relazione che secondo i suoi sospetti veniva utilizzata per effettuare dei versamenti riconducibili segnatamente alla corruzione di ufficiali pubblici stranieri. Il sospetto era motivato dalle caratteristiche di alcuni destinatari, dall'importo delle transazioni e dall'assenza di spiegazioni plausibili del cliente. L'intermediario aveva, infatti, accertato che sul conto erano state accreditate grosse somme di denaro in provenienza da società attive nel settore del cemento e dei noli marittimi in Africa. La frequenza e il volume dei movimenti registrati sul conto, nonché la richiesta di aprire una nuova relazione d'affari con una società terza, avevano indotto l'intermediario finanziario a effettuare verifiche più approfondite sulla plausibilità delle transazioni bancarie e sull'attività economica del cliente. Stando alle spiegazioni di quest'ultimo, la relazione veniva impiegata per il pagamento degli stipendi e di altre spese degli alti quadri di una società attiva soprattutto nella produzione di cemento, nonché nel settore dei trasporti e delle operazioni marittime in Africa. I fondi venivano messi a disposizione da altre società e il pagamento degli stipendi era stato affidato al cliente per ragioni di riservatezza. La relazione d'affari serviva anche per incassare dei sovrapprezzi di noli marittimi riguardanti determinati carichi (cemento). Esaminando più in dettaglio le uscite, l'intermediario finanziario ha notato che molti versamenti erano stati effettuati a favore di persone politicamente esposte (PEP) o di personalità influenti in Africa, come pure a favore di persone ricercate per corruzione nel Paese interessato. In seguito a un esame scrupoloso della relazione, l'intermediario finanziario ha riscontrato l'esistenza di numerosi indizi che facevano presumere un riciclaggio di denaro. In effetti, l'attività svolta mediante la relazione d'affari non corrispondeva né alle circostanze economiche indicate all'inizio né all'attività di trasporto marittimo (che il fatturato realizzato non sembrava rispecchiare). Inoltre, il motivo addotto per spiegare l'avvio della relazione (timori in merito

alla situazione di un altro istituto finanziario e conseguente trasferimento della relazione presso l'intermediario finanziario autore della segnalazione) era poco attendibile, considerato che il cliente aveva comunque mantenuto le proprie relazioni d'affari con l'altro istituto. Anche le ragioni di riservatezza con cui si giustificavano i pagamenti di stipendi da parte del cliente invece che direttamente da parte del datore di lavoro sembravano poco credibili. Erano stati pure effettuati pagamenti ingiustificati dal punto di vista economico a favore di società e persone fisiche (tra cui alcune politicamente esposte). Le attività del cliente risultavano altresì troppo poco formali e professionali se si considera la loro notevole portata. Mancavano anche dei contratti, l'attività non era consona agli scopi sociali indicati nel registro di commercio, non vi era alcuna documentazione che giustificasse l'attività (buste paga, contratti ecc.), i servizi forniti non rispecchiavano i rendiconti finanziari della società e il cliente percepiva una provvigione su ogni trasferimento in entrata senza fornire, apparentemente, alcuna prestazione di tipo commerciale. Infine, i documenti forniti dal cliente a conferma delle sue spiegazioni erano privi di plausibilità e di valore probatorio. La comunicazione è stata trasmessa alle autorità di perseguimento penale competenti per sospetto di corruzione.

3.18. *Un truffatore maestro nell'arte di far sparire i beni dei clienti*

Un intermediario finanziario ha segnalato a MROS una relazione d'affari regolarmente alimentata da fondi provenienti da svariati terzi residenti nel medesimo Paese europeo, i quali si sono dichiarati vittime di una truffa compiuta dal cliente dell'intermediario finanziario. Le persone interessate avevano versato cospicue somme destinate al conto della società del suddetto cliente in Svizzera, ma gli importi non sono mai stati restituiti. Come giustificazione, il cliente ha fornito una copia dei contratti fra la sua società e i terzi coinvolti. Oltre a un'attività di tipo regolare, sul conto della società sono transitati anche parecchi milioni di euro. Molti versamenti effettuati da terzi sul conto della società sono stati successivamente accreditati sul conto di un altro avente diritto economico e quindi immediatamente trasferiti via e-banking a uno studio notarile all'estero. Per molti anni questa relazione d'affari non ha suscitato alcun particolare sospetto nel consulente e la situazione si è protratta fino al 2010, quando i terzi interessati hanno contattato l'intermediario finanziario pretendendo la restituzione dei loro averi.

In assenza di spiegazioni valide da parte del suo cliente in merito ai fatti contestati dai terzi coinvolti, il consulente ha cominciato a nutrire qualche dubbio sulla credibilità del cliente e, dopo un'attenta analisi, ha rilevato parecchi indizi che l'hanno indotto a sospettare che i beni patrimoniali della relazione d'affari fossero di origine criminale. In effetti, le dichiarazioni concordanti dei terzi coinvolti, le difficoltà a entrare in contatto con l'avente diritto economico e a ottenere da quest'ultimo delle spiegazioni e l'assenza di reazioni all'annuncio sulla disdetta della relazione d'affari, hanno indotto l'intermediario finanziario a inviare una comunicazione a MROS e a porre termine alla relazione d'affari. La comunicazione è stata trasmessa alle competenti autorità di perseguimento penale per sospetto di truffa.

4. La prassi di MROS

4.1. *L'intermediario finanziario deve prima verificare i presupposti processuali e gli impedimenti a procedere in relazione all'obbligo di comunicazione?*

a) Presupposti processuali

Nel diritto penale svizzero, l'esistenza di una querela nei reati perseguibili solo su querela di parte costituisce un cosiddetto presupposto processuale. Ciò significa che il reato viene perseguito dall'autorità di perseguimento penale soltanto se vi è una querela della parte lesa. I crimini sono di norma dei reati perseguibili d'ufficio e quindi per il riciclaggio di denaro (che presuppone sempre un crimine come reato preliminare) non si pone in effetti la questione della querela di parte. Ci sono però delle eccezioni. A titolo esplicativo, si riporta un caso pratico.

Una cliente ha versato una somma in contanti su un conto appena aperto, per il quale era la sola delegata. Interrogata dall'intermediario finanziario sulla provenienza del denaro, ha esibito una lettera del suo avvocato che attestava che si trattava dei due terzi del denaro che il marito, dal quale stava divorziando, aveva ricevuto dalla propria cassa pensione per avviare un'attività indipendente. Questi soldi sarebbero stati prelevati dal conto del marito in vista del divorzio e a garanzia delle pretese della moglie. Mancava però una sentenza del giudice che conferisse alla moglie i diritti su tale denaro. Bisognava pertanto supporre che il denaro proveniente dall'istituto previdenziale del marito fosse stato prelevato a sua insaputa e versato su un conto a lui ignoto (il versamento era stato fatto appunto in contanti per far sparire ogni traccia documentale) per sottrarlo in modo illegittimo. Tali circostanze lasciano presumere un'appropriazione indebita di denaro del coniuge da parte della moglie. La fattispecie di base dell'appropriazione indebita ai sensi dell'art. 138 CP è un reato perseguibile d'ufficio. Se però l'appropriazione indebita avviene a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica, essa è perseguita soltanto su querela di parte (art. 138 n. 1 cpv. 2 CP). Secondo la definizione legale (art. 110 cpv. 1 CP) i coniugi sono congiunti ai sensi della legge e quindi l'appropriazione indebita nel caso in questione va considerata un reato perseguibile su querela di parte. L'intermediario finanziario deve quindi decidere se verificare in anticipo se vi è una querela e se, in caso affermativo egli debba effettuare una segnalazione. MROS ritiene che l'intermediario finanziario debba solo accertare se vi sono i presupposti di cui all'articolo 9 LRD il che concretamente significa, nel caso in questione, verificare se i beni patrimoniali provengano originariamente da un reato. In altri termini, l'obbligo dell'intermediario finanziario si limita a una verifica puramente materiale e non procedurale della fattispecie di base (in questo caso l'appropriazione indebita). La verifica dell'esistenza dei presupposti processuali, come la querela nei reati perseguibili su querela di parte, costituisce una verifica formale che compete esclusivamente alle autorità di perseguimento penale. Questa soluzione s'impone anche per ragioni essenzialmente pratiche, perché non sarebbe possibile, per un intermediario finanziario, scoprire in anticipo se la parte lesa, legittimata a sporgere querela, si avvarrà più tardi di tale diritto, ossia quando giungerà a conoscenza dei fatti.

b) Impedimento a procedere

La questione della prescrizione (si veda anche il caso 3.4) è analoga. Il Codice penale svizzero disciplina la prescrizione, distinguendo tra prescrizione dell'azione penale (artt. 97, 98 e 103 CP) e prescrizione della pena (artt. 99 - 101 CP). La prescrizione dell'azione legale impedisce l'azione penale e rappresenta dunque un impedimento a procedere, ovvero un elemento del diritto processuale. Anche in questo caso si può affermare, alla luce di considerazioni pratiche, che non compete all'intermediario finanziario verificare se sussiste un impedimento a procedere, visto che non è in grado di scoprire se successivamente siano state compiute azioni che comportano una modifica del termine di prescrizione.

4.2. *L'obbligo di comunicazione ai sensi dell'articolo 9 LRD decade in caso di diritto di non deporre per legami familiari?*

Conformemente ai codici di procedura penale dei Cantoni e della Confederazione⁹, le persone che possono rifiutarsi di deporre per ragioni familiari, sono anche esentate dall'obbligo di denunciare i reati. Il legislatore ritiene che una persona che può rifiutarsi di rispondere in un procedimento non possa essere obbligata a dare inizio al medesimo procedimento con una denuncia. Il Tribunale federale¹⁰ è stato chiamato a decidere, nel quadro di un ricorso di diritto amministrativo di un organismo di autodisciplina, se l'intermediario finanziario, che ai sensi dell'art. 75 cpv. 1 dell'ex Codice di procedura penale¹¹ aveva il diritto di non deporre, fosse generalmente esentato dall'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 9 LRD. Secondo l'autore del ricorso la comunicazione di sospetto riveste la funzione di una querela o perlomeno un ruolo analogo e le considerazioni di cui sopra sono applicabili anche all'obbligo di comunicazione. Il Tribunale federale ha sentenziato che sussiste un importante interesse pubblico a un'applicazione completa dell'obbligo di comunicazione e che la legge sul riciclaggio di denaro avrebbe dovuto menzionare in modo esplicito la relativa limitazione dell'obbligo di comunicazione. Di conseguenza, un intermediario finanziario non può appellarsi al diritto di non deporre in ragione di legami familiari e resta soggetto all'obbligo di comunicazione.

4.3. *Sorveglianza delle relazioni bancarie e obbligo di comunicazione*

Nel rapporto 2007 (punto 5.5.) MROS si è già pronunciato sulla questione dell'obbligo di comunicazione in relazione a un'ordinanza di pubblicazione dell'autorità di perseguimento penale, spiegando che in linea di principio un'ordinanza di pubblicazione implica l'obbligo speciale di chiarimento sancito dall'articolo 6 cpv. 2 LRD mentre comporta un obbligo di comunicazione solo nei casi sospetti che contengono più elementi di quelli menzionati nell'ordinanza di pubblicazione.

⁹ Anche il nuovo Codice di diritto processuale penale svizzero (artt. 168 e segg.), in vigore dall'1.1.2011.

¹⁰ TF, 5.4.2007, 2A.599/2006

¹¹ Legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale (PP; RS 312.0)

Il nuovo Codice di diritto processuale penale svizzero, entrato in vigore il 1° gennaio 2011, prevede, oltre all'acquisizione di documenti bancari¹², ossia la raccolta retroattiva di informazioni bancarie su ordine del pubblico ministero nel quadro di una procedura penale, anche la possibilità di sorvegliare delle relazioni bancarie¹³. Il pubblico ministero che dirige il procedimento può chiedere al giudice dei provvedimenti coercitivi di ordinare alla banca di fornire la documentazione sulle future operazioni bancarie dell'imputato. Si pone la questione se una banca, insospettata da un ordine di sorveglianza delle relazioni bancarie, sia tenuta a effettuare una comunicazione a MROS ai sensi dell'articolo 9 LRD. La questione è interessante anche perché in occasione della sorveglianza di relazioni bancarie per ragioni tattiche riconducibili a un'indagine, i conti non vengono bloccati, per poter studiare le transazioni bancarie. Una comunicazione ai sensi dell'articolo 9 LRD comporta invece, per ragioni legali, il blocco immediato dei beni patrimoniali. MROS non può annullare il termine del blocco sancito dall'articolo 9 LRD. Una comunicazione di sospetto ai sensi dell'articolo 9 LRD comporta, in effetti, sempre il blocco dei beni esclusivamente per cinque giorni feriali.

Nel caso illustrato qui di seguito il problema è identico a quello dell'acquisizione di documenti bancari. Una relazione tra la banca e un cliente, oggetto della misura coercitiva, non deve essere sempre segnalata a MROS. L'ordine di sorvegliare la relazione bancaria invece comporta l'obbligo di chiarimento speciale ai sensi dell'articolo 6 cpv. 2 LRD. Questo significa che l'intermediario finanziario deve analizzare la relazione oggetto della misura coercitiva e verificare se siano coinvolte delle relazioni con altri clienti (non interessate dalla misura coercitiva). In caso affermativo, le relazioni con gli altri clienti devono essere segnalate a MROS se vi è un sospetto fondato e se non si rischia di rivelare qual è la relazione bancaria effettivamente sorvegliata.

4.4. Sentenze giudiziarie e altre decisioni delle autorità di perseguimento penale

4.4.1 Sentenza giudiziaria/ riciclaggio passivo di denaro

(Sentenza della Corte di diritto penale del Tribunale federale: 6B_908/2009 del 3.11.2010¹⁴)

In una decisione di principio del 3 novembre 2010, il Tribunale federale (TF) ha stabilito che la passività degli intermediari finanziari può essere sufficiente per giustificare una condanna per riciclaggio. Il Tribunale federale ha infatti confermato la colpevolezza di un banchiere, condannato per il riciclaggio di svariati milioni di dollari, a 486 giorni di detenzione con la condizionale e a una pena pecuniaria da scontare di 21 600 franchi svizzeri.

Alcuni agenti addetti al controllo fiscale delle grandi società costituite nello stato di Rio de Janeiro avevano istituito un sistema per ottenere dalle società ispezionate il versamento di

¹² Art. 265 CPP (Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007)

¹³ Artt. 284 e 285 CPP

bustarelle in cambio di accomodamenti sulle ammende e sulle rettifiche fiscali da versare all'amministrazione. I funzionari corrotti del fisco brasiliano versavano poi il denaro su conti aperti presso una banca di Ginevra. Le irregolarità sono state accertate dopo che nel 2001 la banca in questione è stata acquistata da un altro istituto finanziario.

Condannato dal Tribunale penale federale (TPF), il banchiere ha fatto ricorso dinanzi al Tribunale federale, sostenendo di non essere stato a conoscenza dell'origine illecita dei fondi investiti in Svizzera e di essere stato anch'egli ingannato dagli impiegati dell'ufficio di rappresentanza della banca di Rio.

Il Tribunale federale ha rilevato che già nel 2001 molti elementi indicavano la possibile provenienza criminosa dei fondi appartenenti agli agenti brasiliani. Soprattutto la consistenza degli importi versati sui conti di parecchi agenti del fisco brasiliano, il notevole e regolare incremento di tali importi e le informazioni contraddittorie sulle varie attività delle persone coinvolte alla luce del loro statuto di funzionari, erano indizi sufficienti per giustificare il sospetto dell'esistenza di un'operazione di riciclaggio e richiedevano quindi chiarimenti immediati. Il banchiere avrebbe dovuto nutrire dubbi riguardo alla provenienza dei fondi e non accontentarsi di qualche spiegazione fornita dal cliente, che non permetteva di stabilire con certezza la provenienza e le circostanze economiche delle transazioni inusuali né di dissipare i dubbi relativi ai conti. Il ricorrente avrebbe quindi dovuto adottare le iniziative necessarie a chiarire, nel minor tempo possibile, la situazione degli agenti brasiliani, stabilire se i fondi avevano origine illecita e, in caso affermativo o in assenza di risposte soddisfacenti, sottoporre il caso alla direzione dell'intermediario finanziario per una decisione. Questa procedura però non è stata seguita e ciò ha impedito la segnalazione dei conti e il blocco delle somme depositate. Omettendo di compiere degli atti che la legge gli impone, il banchiere ha violato per omissione gli obblighi che è tenuto a rispettare ed è stato quindi riconosciuto colpevole di riciclaggio di denaro.

I giudici federali hanno anche sentenziato che gli intermediari finanziari hanno l'obbligo di chiarire le circostanze economiche e lo scopo di una transazione quando questa appare inusuale o quando vi sono indizi che fanno supporre che i valori patrimoniali impiegati siano frutto di un crimine. Tale obbligo di chiarimento è ancora più importante quando l'intermediario finanziario gestisce conti aperti per conto di persone che esercitano funzioni pubbliche.

I giudici hanno inoltre rammentato che gli intermediari finanziari non devono accontentarsi di spiegazioni qualsiasi fornite dalle loro controparti, anche se intrattengono con esse dei rapporti di fiducia, ma che devono agire con spirito critico e controllare l'attendibilità delle spiegazioni ricevute.

Il Tribunale federale ha infine sottolineato che, dall'entrata in vigore della legge federale sul riciclaggio di denaro, i banchieri si trovano in una situazione giuridica particolare e che gli obblighi loro imposti dalla legge (artt. 3-10 LRD), come pure l'obbligo di informare e di collaborare con l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro, conferiscono loro la veste di garanti.

¹⁴ Altri quattro banchieri sono stati condannati nel contesto del medesimo affare (v. sentenze n. 6B_901/2009; 6B_907/2009; 6B_916/2009; 6B_919/2009) insieme a un funzionario brasiliano (v. sentenza n. 6B_914/2009).

4.4.2 Decreto d'abbandono / abuso di un impianto per l'elaborazione dei dati Art. 147 CP (phishing)

I cosiddetti attacchi di phishing sono sostanzialmente delle truffe via Internet. Criminali ignoti spediscono delle e-mail di spam con un cosiddetto cavallo di Troia concepito su misura per la banca attaccata e ottengono in questo modo i dati di accesso all'e-banking della futura parte lesa. Di seguito effettuano a danno di quest'ultima e contro la sua volontà delle transazioni a favore di un cosiddetto agente finanziario (chiamato anche manager finanziario o *money mule*). Questi agenti finanziari sono ingaggiati per e-mail o via Internet dagli autori del reato che si spacciano per datori di lavoro. Gli agenti finanziari si impegnano, contro una provvigione, a prelevare in contanti i bonifici effettuati sui loro conti, nel quadro di un presunto sistema mondiale di trasferimenti di denaro, per poi inviarli mediante un *money transmitter* ad altre persone all'estero che vengono loro indicate successivamente.

In un caso trattato da un'autorità di perseguimento penale cantonale, l'imputato è stato accusato di essere un agente finanziario coinvolto in attacchi di phishing. Interrogato dalla polizia, l'imputato ha ammesso di essersi imbattuto, mentre cercava lavoro, in un'offerta d'impiego in Internet. Ha spiegato di aver scaricato il contratto, di averlo firmato e rispedito, senza essersi mai messo personalmente in contatto con il suo datore di lavoro. Successivamente uno sconosciuto lo avrebbe informato via telefonino del versamento imminente di una somma ordinandogli di ritirare il denaro e di trasferirlo attraverso un *money transmitter* di un Paese vicino, indicando espressamente che non doveva essere in Svizzera. Sebbene si fosse stupito di queste modalità, l'agente finanziario non ha chiesto ulteriori informazioni e ha agito come gli era stato indicato. Egli riteneva fosse comunque corretto inoltrare il denaro ritenendo che ci fosse alcuna irregolarità.

L'autorità di perseguimento penale non ha giudicato particolarmente credibili le dichiarazioni dell'agente finanziario, visto anche lo strano comportamento del datore di lavoro. D'altra parte non era possibile dimostrare con il grado di certezza necessario per una condanna, che l'imputato fosse al corrente delle attività dei criminali ignoti e che al momento della transazione da lui effettuata sapesse o supponesse che il denaro era di origine criminale. Se il reato viene commesso per negligenza non è punibile. Dal punto di vista giuridico non si è potuto quindi dimostrare che l'imputato aveva agito intenzionalmente e pertanto la fattispecie soggettiva di concorso in abuso fraudolento di un impianto per l'elaborazione di dati non sussiste. La procedura ha dovuto quindi essere archiviata. Se manca la prova del dolo, decade anche la fattispecie del riciclaggio di denaro ai sensi dell'articolo 305^{bis} CP.

MROS constata che le autorità cantonali di perseguimento penale hanno giudicato in modo molto diverso casi simili tra loro riguardanti attacchi di phishing e più precisamente agenti finanziari. In un caso analogo, un agente finanziario asseriva di non avere immaginato che le transazioni finanziarie effettuate potessero costituire riciclaggio di denaro e di essere stato ingannato e strumentalizzato dai veri criminali. Il tribunale

penale ha però ritenuto che, prelevando o trasferendo denaro per conto di uno sconosciuto, l'imputato avesse perlomeno accettato il rischio (dolo eventuale) di una transazione finanziaria illegale e più precisamente di riciclaggio di denaro, e che pertanto, alla luce delle circostanze sospette, non fosse credibile. L'interessato è stato condannato per riciclaggio di denaro.

5. Organi internazionali

5.1. Gruppo Egmont

Nel 2010 i gruppi di lavoro del Gruppo Egmont si sono riuniti in marzo a Port Luis, nelle Mauritius, in giugno a Cartagena, in Colombia, dove si è tenuta anche la seduta plenaria e in ottobre a Chisinau, in Moldavia. I rapporti sui singoli gruppi di lavoro e sullo sviluppo del Gruppo Egmont sono disponibili sul sito internet <http://www.egmontgroup.org>. Di seguito sono riportate alcune informazioni importanti riguardanti l'anno in esame 2010:

Nuovi membri

Il Gruppo Egmont ha accolto quattro nuovi membri. Si tratta degli uffici di comunicazione delle seguenti giurisdizioni:

- Afghanistan
FinTRACA (Financial Transactions and Reports Analysis Center of Afghanistan), FIU amministrativa subordinata alla banca centrale afghana (www.fintraca.gov.af);
- Camerun
ANIF (Agence Nationale d'Investigation Financière), FIU amministrativa subordinata al Ministero delle finanze (www.anif.cm);
- Costa d'Avorio
CENTIF-CI (Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières de Côte d'Ivoire), FIU amministrativa subordinata al Ministero dell'economia e delle finanze (www.centif.ci);
- Uruguay
UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero), FIU amministrativa subordinata alla banca centrale uruguaiana (www.bcu.gub.uy).

Sono pertanto 120 le FIU di tutti i continenti membri del Gruppo Egmont (52 in Europa, 32 in America del Nord e del Sud, 21 in Asia, 8 in Africa e 7 in Oceania). Sia la raccomandazione 26 del GAFI che lo Statuto del Gruppo Egmont lasciano agli Stati la libertà di decidere quale tipo di FIU istituire. La maggior parte degli uffici di comunicazione, ossia i due terzi di tutte le FIU (80), sono dei cosiddetti uffici di comunicazione amministrativi. Seguono gli uffici di comunicazione con una struttura di polizia giudiziaria (28), mista (8 "Hybrid-FIUs") e puramente giudiziaria (4).

Scioglimento della FIU delle Antille olandesi

Il 10 ottobre 2010 le Antille olandesi sono state sciolte con una modifica costituzionale e sono diventate due nazioni indipendenti, ossia Curaçao e Sint Maarten, all'interno del Regno dei Paesi Bassi. La FIU Netherlands Antilles è stata quindi rilevata e gestita, a livello operativo e di personale, dalla FIU Curaçao. Sint Maarten invece istituirà una nuova FIU e dovrà quindi presentare una domanda di adesione al Gruppo Egmont.

Riunione congiunta degli esperti (Joint Experts Meeting, JEM) della Financial Action Task Force (FATF) e del Gruppo Egmont

Dal 15 al 19 novembre 2010, a Città del Capo in Sudafrica, si è tenuta per la prima volta una riunione congiunta di esperti dei gruppi di lavoro sulle tipologie del GAFI e del Gruppo Egmont. Si sono incontrati rappresentanti degli uffici di comunicazione (FIU), della polizia giudiziaria, delle autorità di vigilanza e dei cosiddetti *standard setter*. Si è discusso principalmente di temi come la cooperazione nazionale e internazionale, in particolare tra FIU, nella lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo nonché dell'impatto della crisi finanziaria, della pirateria marittima e della tratta di esseri umani sul riciclaggio di denaro e sul finanziamento del terrorismo.

Scegliendo il Sudafrica come sede dell'incontro il JEM, ha voluto anche dare un segnale al continente africano che presenta ancora potenziali di sviluppo nel campo della lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Sono stati quindi affrontati anche temi specifici e caratteristici del continente, come ad esempio l'istituzione di FIU e sono state scambiate esperienze in merito. L'obiettivo del Gruppo Egmont è di promuovere lo sviluppo di FIU in Africa.

Incontri del Gruppo Egmont

Dal 2011 il Gruppo Egmont si riunirà due e non più tre volte l'anno. La decisione è anche dovuta al fatto che, grazie alle nuove possibilità tecniche offerte da Egmont Secure Web, attraverso le cosiddette "*communities*", i gruppi di lavoro possono collaborare online. Questo consente di ridurre le riunioni vere e proprie dei gruppi di lavoro.

Partecipazione del Gruppo Egmont al quarto ciclo di valutazione del GAFI

Due gruppi di lavoro (il *Legal* e l'*Operational Working Group*) si sono occupati, durante l'anno in esame, della raccomandazione 40 del GAFI, che sarà sottoposta a una verifica nel quadro del quarto ciclo di valutazione del GAFI. Il Gruppo Egmont è interessato soprattutto a uno scambio di informazioni tra gli uffici di comunicazione e più precisamente ai contenuti (quali informazioni scambiare) e alle modalità (come è configurato concretamente lo scambio di informazioni). Il Gruppo Egmont ha presentato delle proposte su questo tema concernenti la raccomandazione 40 al competente gruppo di lavoro del GAFI, ossia il WGEI (Working Group of Evaluations and Implementation).

5.2. GAFI/FATF

La Financial Action Task Force (FATF), nota anche con il nome di Gruppo d'azione finanziaria (GAFI), è un organo intergovernativo costituito per elaborare e promuovere a livello internazionale strategie di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. MROS fa parte della delegazione che rappresenta la Svizzera in seno al GAFI e che è guidata dalla Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI).

Rielaborazione degli standard GAFI

Gli standard GAFI più importanti (gli standard GAFI consistono in 40 raccomandazioni per la lotta al riciclaggio di denaro e in nove raccomandazioni speciali per la lotta contro il finanziamento del terrorismo) sono attualmente in fase di rielaborazione da parte di vari gruppi di lavoro, in vista del quarto ciclo di valutazione dei membri del GAFI. MROS partecipa a diversi gruppi di lavoro e collabora attivamente alla revisione degli standard. In occasione della seduta plenaria dell'ottobre 2011 si negozierà l'insieme degli standard rivisti.

Terzo ciclo di valutazione del GAFI

Nel corso del 2010 sono stati valutati i seguenti membri: Argentina, Brasile, Germania, India, Lussemburgo e Arabia Saudita. I risultati sono disponibili sul sito Internet www.fatf-gafi.org.

Paesi non cooperativi e Paesi ad alto rischio

Alla fine del 2010, il GAFI ha pubblicato un elenco di 31 Paesi le cui norme giuridiche relative alle misure di lotta contro il riciclaggio di denaro sono state giudicate insufficienti o quantomeno poco precise e insufficientemente trasparenti e che hanno adottato un piano d'azione. Il GAFI valuterà altri Paesi che costituiscono un rischio per il sistema finanziario internazionale e pubblicherà i risultati nel 2011. La lista aggiornata è pubblicata sul sito Internet del GAFI¹⁵.

Nuovi membri GAFI

Nel 2010 l'India è diventata il 36° membro del GAFI (34° Paese membro).

Lavori pubblicati relativi alle tipologie

Tutti gli studi riportati di seguito ed elaborati dal GAFI nell'anno in esame sono pubblicati e disponibili sul sito Internet del GAFI¹⁶.

- Lo studio sui trust e sui fornitori di servizi alle aziende (*Money Laundering Using Trusts and Company Service Providers*), cui ha partecipato anche la Svizzera, valuta l'utilità delle raccomandazioni del GAFI in relazione ai trust e ai fornitori di

¹⁵ http://www.fatf-gafi.org/pages/0,3417,en_32250379_32236992_1_1_1_1_1,00.html

¹⁶ http://www.fatf-gafi.org/pages/0,3417,en_32250379_32237202_1_1_1_1_1,00.html

servizi alle aziende e il ruolo di questi ultimi nell'individuare, prevenire e perseguire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

- Lo studio sui nuovi metodi di pagamento, cui ha partecipato anche la Svizzera, esamina il rischio di riciclaggio di denaro in relazione alle carte prepagate, ai telefoni cellulari e ai gestori di pagamenti online.
- Lo studio sulla vulnerabilità al riciclaggio delle zone di libero scambio (*Money Laundering Vulnerabilities of Free Trade Zones*) sottolinea l'importanza per l'economia globale delle circa 3000 zone di libero scambio di 135 Paesi. Il rapporto spiega tuttavia anche che le norme meno severe e un controllo poco incisivo rendono tali zone particolarmente vulnerabili al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.
- Lo studio sul riciclaggio di denaro e sul terrorismo quali minacce globali (*Global Money Laundering and Terrorist Financing Threat Assessment*) offre una visione d'insieme delle caratteristiche del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, evidenziandone gli aspetti comuni più frequenti e le conseguenze negative per il sistema finanziario, i privati cittadini e la società. Il rapporto intende aiutare i membri del GAFI a redigere le analisi nazionali dei rischi.
- Lo studio "*Money Laundering through Money Remittance and Currency Exchange Providers*", allestito dal gruppo di lavoro guidato da Moneyval (il comitato di esperti del Consiglio d'Europa che valuta le misure antiriciclaggio), mostra come i maggiori fattori di rischio per i bonifici e il cambio di valute siano la mancanza di relazioni bancarie durature e l'assenza delle tracce dei dati.

Lavori in corso relativi alla tipologia del riciclaggio di denaro

Per il prossimo anno sono previsti i seguenti lavori sulla tipologia:

- *Money Laundering Risks Arising from the Trafficking of Human Beings*: lo studio farà luce sui rischi del riciclaggio di denaro in relazione alla tratta di esseri umani. Esso si occuperà della diffusione della tratta di esseri umani, delle modalità e dei profitti che ne derivano nonché dell'identificazione del riciclaggio di denaro che ne scaturisce.
- *Maritime Piracy and Related Kidnapping for Ransom*: in questo studio si esaminerà il flusso di denaro legato al finanziamento della pirateria e i guadagni che ne derivano.
- *Impact of the Financial Crisis on Money Laundering*: questo progetto, condotto dal Gruppo Egmont e dal Gruppo Wolfsberg, intende valutare l'impatto della crisi finanziaria sulle attività di riciclaggio di denaro.

6. Link su Internet

6.1. Svizzera

6.1.1 Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro

http://www.fedpol.admin.ch	Ufficio federale di polizia, Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro
http://www.fedpol.admin.ch/fedpol/it/home/themen/kriminalitaet/geldwaescherei/meldeformular.html	Modulo di comunicazione di MROS

6.1.2 Autorità di vigilanza

http://www.finma.ch	Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA
http://www.esbk.admin.ch	Commissione federale delle case da gioco

6.1.3 Organismi di autodisciplina

http://www.arif.ch	Association Romande des Intermédiaires Financiers (ARIF)
http://www.oadfct.ch/	Organismo di autodisciplina dei Fiduciari del Cantone Ticino (OAD FCT)
http://www.oarg.ch	Organismo di autodisciplina del Groupement Suisse des Conseils en Gestion Indépendants (GSCGI) e del Groupement Patronal Corporatif des Gérants de Fortune de Genève (GPCGFG)
http://www.polyreg.ch	PolyReg, Associazione generale di autodisciplina
http://www.sro-sav-snv.ch	Organismo di autodisciplina della Federazione Svizzera degli Avvocati e della Federazione Svizzera dei Notai (OAD FSA/FSN)
http://www.leasingverband.ch	Organismo di autodisciplina dell'Associazione svizzera delle società di leasing (OAD ASSL)
http://www.stv-usf.ch	Organismo di autodisciplina dell'Unione svizzera dei fiduciari (OAD USF)
http://www.vsv-asg.ch/	Organismo di autodisciplina dell'Associazione svizzera di gestori di patrimoni (OAD ASG)
http://www.vqf.ch	Verein zur Qualitätssicherung im Bereich der Finanzdienstleistungen (VQF)

6.1.4 Associazioni e organizzazioni nazionali

http://www.swissbanking.org	Associazione svizzera dei banchieri
http://www.swissprivatebankers.com	Associazione svizzera dei banchieri privati
http://www.svv.ch	Associazione svizzera d'Assicurazioni

6.1.5 Altri

http://www.ezv.admin.ch	Amministrazione federale delle dogane
http://www.snb.ch	Banca nazionale svizzera
http://www.ba.admin.ch	Ministero pubblico della Confederazione
http://www.seco.admin.ch/themen/00513/00620/00622/index.html?lang=it	Segreteria di Stato dell'economia / sanzioni economiche in virtù della legge sugli embarghi
http://www.bstger.ch/	Tribunale penale federale

6.2. Uffici e organizzazioni internazionali

6.2.1 Uffici di comunicazione stranieri

http://www.egmontgroup.org/about/list-of-members	Lista di tutti i membri Egmont, in parte provvista dei Link sui rispettivi portali Internet
---	---

6.2.2 Organizzazioni internazionali

http://www.fatf-gafi.org	Financial Action Task Force on Money Laundering
http://www.unodc.org	United Nations Office on Drugs and Crime
http://www.egmontgroup.org/	Gruppo Egmont
http://www.cfatf.org	Caribbean Financial Action Task Force

6.3. Altri Link

http://europa.eu/	Unione Europea
http://www.coe.int	Consiglio d'Europa
http://www.ecb.int	Banca centrale europea
http://www.worldbank.org	Banca mondiale
http://www.bka.de	Bundeskriminalamt Wiesbaden, Germania
http://www.fbi.gov	Federal Bureau of Investigation, Stati Uniti
http://www.interpol.int	Interpol
http://www.europol.net	Europol
http://www.bis.org	Banca dei regolamenti internazionali
http://www.wolfsberg-principles.com	Gruppo Wolfsberg

http://www.swisspolice.ch

Sito Internet delle autorità di polizia della Svizzera
--

RAPPORTO 2010

UFFICIO FEDERALE DI POLIZIA
FEDPOL
CH-3003 Bern

Telefono +41 (0)31 323 11 23
info@fedpol.admin.ch
www.fedpol.ch

